

XVI legislatura

A.S. 3249:

**"Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita"**

Aprile 2012
n. 126



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I N D I C E

UN'ANALISI AGGREGATA DEL PROVVEDIMENTO	1
Capo I Disposizioni generali	5
<i>Articolo 1 (Finalità della legge e sistema di monitoraggio e valutazione) ...</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 (Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).....</i>	<i>6</i>
Capo II Tipologie contrattuali.....	7
<i>Articolo 3 (Contratti a tempo determinato).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 (Contratto di inserimento).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 5 (Apprendistato).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 6 (Lavoro a tempo parziale).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 7 (Lavoro intermittente).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 8 (Lavoro a progetto).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 9 (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo).....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 10 (Associazione in partecipazione con apporto di lavoro).....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 11 (Lavoro accessorio).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 12 (Tirocini formativi).....</i>	<i>15</i>
Capo III Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore .	16
Sezione I Disposizioni in materia di licenziamenti individuali.....	16
<i>Articolo 13 (Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 14 (Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo).....</i>	<i>17</i>
Sezione II Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi.....	19
<i>Articolo 15 (Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223).....</i>	<i>19</i>
Sezione III Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti	20
<i>Articolo 16 (Ambito di applicazione).....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 17 (Tutela urgente).....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 18 (Opposizione).....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 19 (Reclamo e ricorso per cassazione).....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 20 (Priorità nella trattazione delle controversie).....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 21 (Disciplina transitoria).....</i>	<i>25</i>
Capo IV Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori anziani	25
Sezione I Ammortizzatori sociali	25
<i>Articolo 22 (Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) - ambito di applicazione).....</i>	<i>25</i>

<i>Articolo 23 (Requisiti)</i>	27
<i>Articolo 24 (Importo dell'indennità e contribuzione figurativa)</i>	27
<i>Articolo 25 (Durata)</i>	28
<i>Articolo 26 (Procedura)</i>	29
<i>Articolo 27 (Nuova occupazione)</i>	29
<i>Articolo 28 (Assicurazione sociale per l'impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpI))</i>	30
<i>Articolo 29 (Contribuzione di finanziamento)</i>	32
<i>Articolo 30 (Decadenza)</i>	36
<i>Articolo 31 (Contenzioso)</i>	36
<i>Articolo 32 (Disposizioni transitorie relative alla durata)</i>	37
<i>Articolo 33 (Disposizioni transitorie relative all'indennità di mobilità e alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia)</i>	37
<i>Articolo 34 (Addizionale sui diritti d'imbarco)</i>	43
<i>Articolo 35 (Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati)</i>	45
<i>Articolo 36 (Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995)</i>	46
<i>Articolo 37 (Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali)</i>	49
<i>Articolo 38 (Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni)</i>	50
<i>Articolo 39 (Abrogazioni)</i>	51
Sezione II Tutele in costanza di rapporto di lavoro	52
<i>Articolo 40 (Estensione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori)</i>	52
<i>Articolo 41 (Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale)</i>	53
<i>Articolo 42 (Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali)</i>	54
<i>Articolo 43 (Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale)</i> ...	56
<i>Articolo 44 (Contributi di finanziamento)</i>	56
<i>Articolo 45 (Risorse finanziarie)</i>	57
<i>Articolo 46 (Prestazioni)</i>	58
<i>Articolo 47 (Gestione dei fondi)</i>	59
<i>Articolo 48 (Riconversione dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)</i>	60

<i>Articolo 49 (Riconversione del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, con legge 3 dicembre 2004, n. 291)</i>	61
<i>Articolo 50 (Riconversione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)</i>	61
<i>Articolo 51 (Abrogazioni)</i>	61
Sezione III Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all'occupazione	62
<i>Articolo 52 (Interventi in favore dei lavoratori anziani)</i>	62
<i>Articolo 53 (Incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate)</i>	63
<i>Articolo 54 (Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni)</i>	66
Capo V Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro	68
<i>Articolo 55 (Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco)</i>	68
<i>Articolo 56 (Sostegno alla genitorialità)</i>	69
<i>Articolo 57 (Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili)</i>	71
<i>Articolo 58 (Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati)</i>	72
Capo VI Politiche attive e servizi per l'impiego	73
<i>Articolo 59 (Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)</i>	73
<i>Articolo 60 (Sistema informativo ASpI; monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati; sistema premiale)</i>	73
<i>Articolo 61 (Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione)</i>	74
<i>Articolo 62 (Offerta di lavoro congrua)</i>	75
<i>Articolo 63 (Disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro)</i>	76
<i>Articolo 64 (Abrogazioni)</i>	76
<i>Articolo 65 (Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per l'impiego)</i>	77
Capo VII Apprendimento permanente	78
<i>Articolo 66 (Finalità)</i>	78
<i>Articolo 67 (Sistemi integrati territoriali)</i>	79
<i>Articolo 68 (Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)</i>	79
<i>Articolo 69 (Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze)</i>	81
Capo VIII Copertura finanziaria	82

<i>Articolo 70 (Copertura finanziaria)</i>	82
<i>Articolo 71 (Misure fiscali)</i>	86
Commi 1 e 2 (Limite deduzione spese relative a mezzi di trasporto a motore	86
Comma 3 (Riduzione della deduzione sui canoni di locazione).....	89
Comma 4 (Aumento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri)	91
Comma 5 (Franchigia deduzione CSSN su premi di assicurazione RC per i veicoli).....	92
<i>Articolo 72 (Riduzione delle spese di funzionamento di enti)</i>	93

UN'ANALISI AGGREGATA DEL PROVVEDIMENTO

In questo paragrafo si analizzano in forma aggregata gli effetti finanziari dell'A.S. 3249, in termini di indebitamento netto (IN) delle Amministrazioni Pubbliche, come risultanti dalla relazione tecnica al disegno di legge.

La tabella 1 evidenzia gli effetti del provvedimento, distinguendo tra variazione netta delle entrate e delle spese. L'effetto netto del provvedimento (cioè l'impatto sul saldo, dato dalla somma delle maggiori entrate nette e minori spese nette) è trascurabile, portando ad una variazione dell'IN di entità estremamente limitata. In termini di entrate e spese, esso comporta spese nette che si attestano su un valore medio pari a circa 2.600 milioni, a fronte di entrate nette di analoghe entità.

La tabella 2 mostra una diversa composizione degli interventi stabiliti dal provvedimento aggregando la variazione (positiva e negativa) per prestazioni sociali, la variazione (in aumento e diminuzione) contributiva, gli effetti indotti e le altre misure di copertura adottate. In particolare, si evidenzia come la spesa netta per prestazioni (che è pari alla differenza tra maggiori e minori spese per prestazioni) è pari a 2.171 milioni di euro nel 2013, per poi crescere gradualmente nel corso del successivo periodo fino ad arrivare a circa 3.126 milioni nel 2021. Le entrate nette da contributi assumono un andamento crescente nel periodo 2013-2015 (1.057 milioni nel 2013, 1.649 milioni nel 2014, 1.692 milioni nel 2015), si riducono negli anni 2016 e 2017 (con valori rispettivamente pari a 1.623 milioni e 1.252 milioni) per poi tornare crescenti nel quadriennio successivo (1.460 milioni nel 2018, 1.684 milioni nel 2019, 1.783 milioni nel 2020 e 1.884 milioni nel 2021). I risparmi di spesa corrente, pari a 100 milioni, sono costanti su tutto il periodo 2013-2021. Le entrate tributarie ed extratributarie registrano, a causa del meccanismo saldo-acconto, un picco nel 2014, per poi stabilizzarsi a circa 1.600 milioni. Gli effetti indotti sono negativi, intorno ai 400 milioni.

Il provvedimento può essere esaminato anche in termini di risorse e impieghi (cfr. Tabella 3).

Le risorse (date dalla somma delle minori spese e delle maggiori entrate) derivano principalmente dalle maggiori entrate (in particolare dalle entrate contributive e tributarie) che, seguendo un profilo di crescita costante, passano da circa 2.196 milioni del 2013 a 6.524 milioni nel 2021. Un contributo viene anche fornito dalla riduzione delle vigenti prestazioni.

Gli impieghi (dati dalla somma delle maggiori spese e delle minori entrate) sono principalmente legati alle maggiori spese per prestazioni e alle minori entrate contributive che, a partire da 2.236 milioni nel 2013, crescono in modo costante su tutto l'orizzonte temporale considerato nel provvedimento attestandosi su un livello di 5.100 milioni nel 2021.

Si precisa che la presente analisi considera gli effetti lordi delle misure contenute nel provvedimento in esame, evidenziando separatamente gli effetti indotti connessi alle misure proposte. Si ricorda che gli effetti indotti consistono nelle variazioni di gettito riconducibili alla interazione tra base imponibile delle imposte sui redditi e prelievo contributivo, nonché alle maggiori entrate derivanti dall'incremento della spesa pensionistica per alcune categorie di lavoratori. Nel primo caso, il maggior prelievo contributivo, deducibile dalla base imponibile, determina una riduzione delle entrate tributarie; nel secondo, la spesa pensionistica costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, implicando maggiori entrate tributarie.

Tabella 1**Effetti dell'A.S. 3249 in termini di indebitamento netto, articolato per entrate e spese***(mln di euro)*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maggiori entrate	0	2.196,1	3.966,9	4.107,5	4.543,6	5.305,5	6.243,9	6.211,2	6.371,2	6.524,2
Minori entrate	0	125,0	872,0	1.322,0	1.705,0	2.851,0	3.372,0	3.344,0	3.413,0	3.497,0
Entrate nette	0	2.071,1	3.094,9	2.785,5	2.838,6	2.454,5	2.871,9	2.867,2	2.958,2	3.027,2
Maggiori spese	0	2.236,0	3.259,4	3.020,9	3.986,0	4.319,9	4.850,3	4.875,6	4.996,6	5.095,6
Minori spese	0	165,0	165,0	236,0	1.148,0	1.866,0	1.979,0	2.009,0	2.039,0	2.069,0
Spese nette	0	2.071,0	3.094,4	2.784,9	2.838,0	2.453,9	2.871,3	2.866,6	2.957,6	3.026,6
Effetto netto del provvedimento	0	0,1	0,5	0,6						

I dati indicati nella presente tabella sono al lordo degli effetti indotti.

Tabella 2**Effetti dell'A.S. 3249 in termini di indebitamento netto***(mln di euro)*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spesa per prestazioni	0	-2.171,0	-3.194,4	-2.884,9	-2.938,0	-2.553,9	-2.971,3	-2.966,6	-3.057,6	-3.126,6
Entrate da contributi	0	1.057,0	1.649,0	1.692,0	1.623,0	1.252,0	1.460,0	1.684,0	1.783,0	1.884,0
Spese di funzionamento Enti	0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Entrate tributarie ed extratributarie	0	1.038,1	1.914,5	1.616,6	1.616,6	1.616,6	1.616,6	1.616,6	1.616,6	1.616,6
Effetti indotti (entrate)	0	-24,0	-468,6	-523,1	-401,0	-414,1	-204,7	-433,4	-441,4	-473,4
Effetto netto del provvedimento	0	0,1	0,5	0,6						

I dati indicati nella presente tabella sono al lordo degli effetti indotti.

Il segno negativo indica un peggioramento del saldo

Tabella 3**Effetti dell'A.S. 3249 in termini di indebitamento netto, articolato per risorse e impieghi***(mln di euro)*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Maggiori entrate	0	2.196,1	3.966,9	4.107,5	4.543,6	5.305,5	6.243,9	6.211,2	6.371,2	6.524,2
contributive	0	1.158,0	2.008,0	2.350,0	2.682,0	3.381,0	3.872,0	4.008,0	4.151,0	4.297,0
extratributarie	0	64,7	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4
tributarie	0	973,4	1.785,1	1.487,2	1.487,2	1.487,2	1.487,2	1.487,2	1.487,2	1.487,2
effetti indotti	0	0,0	44,4	140,9	245,0	307,9	755,3	586,6	603,6	610,6
Minori Spese	0	165,0	165,0	236,0	1.148,0	1.866,0	1.979,0	2.009,0	2.039,0	2.069,0
prestazioni	0	65,0	65,0	136,0	1.048,0	1.766,0	1.879,0	1.909,0	1.939,0	1.969,0
altre spese correnti		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Totale Risorse	0	2.361,1	4.131,9	4.343,5	5.691,6	7.171,5	8.222,9	8.220,2	8.410,2	8.593,2
Maggiori spese	0	2.236,0	3.259,4	3.020,9	3.986,0	4.319,9	4.850,3	4.875,6	4.996,6	5.095,6
prestazioni	0	2.236,0	3.259,4	3.020,9	3.986,0	4.319,9	4.850,3	4.875,6	4.996,6	5.095,6
Minori entrate	0	125,0	872,0	1.322,0	1.705,0	2.851,0	3.372,0	3.344,0	3.413,0	3.497,0
contributive	0	101,0	359,0	658,0	1.059,0	2.129,0	2.412,0	2.324,0	2.368,0	2.413,0
effetti indotti	0	24,0	513,0	664,0	646,0	722,0	960,0	1.020,0	1.045,0	1.084,0
Totale Impieghi	0	2.361,0	4.131,4	4.342,9	5.691,0	7.170,9	8.222,3	8.219,6	8.409,6	8.592,6
Effetto netto del provvedimento	0	0,1	0,5	0,6						

I dati indicati nella presente tabella sono al lordo degli effetti indotti.

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1

(Finalità della legge e sistema di monitoraggio e valutazione)

Il presente articolo enuncia le finalità generali del provvedimento, di seguito elencate:

- 1) instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, con il rilievo prioritario attribuito al lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 2) valorizzazione dell'apprendistato;
- 3) redistribuzione in modo più equo delle tutele dell'impiego, contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità relativi alle tipologie contrattuali e adeguando la disciplina del licenziamento;
- 4) revisione dell'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive;
- 5) contrasto di usi degli istituti contrattuali esistenti volti ad eludere obblighi contributivi e fiscali;
- 6) promozione di una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e di nuove opportunità di impiego o di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni.

L'articolo prevede poi l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in concorso con le altre istituzioni competenti, di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione in materia di lavoro, nonché l'organizzazione, da parte dell'INPS, di una banca dati, contenente i dati individuali anonimi in materia di lavoro (ivi compresi gli ammortizzatori sociali e le politiche attive e di attivazione ricevuti), consultabile a fini di ricerca scientifica.

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizioni aventi carattere principalmente programmatico e di principio.

In merito alla banca dati dell'INPS si rinvia all'apposito articolo 60.

Articolo 2

(Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 prevede che le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2 stabilisce che a tal fine il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

La RT non si sofferma, nello specifico, sul dispositivo.

Al riguardo, il dispositivo si limita a prevedere che le norme contenute nel provvedimento in esame debbano costituire principi e criteri direttivi anche per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici - per cui il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dovrà individuare e definire gli ambiti e le modalità nonché i tempi di armonizzazione della disciplina relativa al P.I. - ma non definisce, però, un termine ultimo per l'attuazione di quanto qui previsto, né una sia pur sommaria elencazione dei parametri applicativi specifici attraverso cui si dovrà necessariamente operare nella uniformazione del pubblico impiego al settore del lavoro privato. Ai fini di una puntuale valutazione della disposizione, andrebbero chiariti i contorni di massima della suddetta omologazione.

In tal senso, va segnalato che, già nella definizione del suo esatto ambito di applicazione, la norma in esame fa espressamente salva la specificità dei comparti del pubblico impiego già oggi sottratti alla disciplina "privatistica" di cui al T.U.I.P. ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (c.d. dipendenti "non contrattualizzati") per cui anche in tema di destituzione vigono specifiche disposizioni di legge.

Capo II

Tipologie contrattuali

Articolo 3

(Contratti a tempo determinato)

Il comma 1 modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

In particolare, si elimina il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro), ai fini della stipulazione di un primo contratto di lavoro a termine, purché esso sia di durata non superiore a sei mesi. Tuttavia, i contratti stipulati in base alle norme in esame non possono essere oggetto di proroga.

Il comma modifica, poi, i termini temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto si considera a tempo indeterminato. Nella disciplina vigente, tale trasformazione opera dopo il ventesimo giorno ovvero, nei contratti di durata pari o superiore a sei mesi, dopo il trentesimo giorno. La novella prevede che la trasformazione operi, rispettivamente, dopo il trentesimo e dopo il cinquantesimo giorno. La novella dispone, altresì, che il datore di lavoro, entro la scadenza della durata del rapporto prevista dal contratto, comunichi al centro per l'impiego territorialmente competente che il rapporto continuerà, indicando anche la durata della prosecuzione.

Vengono, poi, modificati i termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato, disponendo che tale effetto si verifica entro 60 (finora 10) o 90 (finora 20) giorni dalla scadenza del precedente contratto a termine, rispettivamente se il primo contratto sia stato di durata inferiore a 6 mesi ovvero superiore.

Resta invariato in 36 mesi il periodo complessivo di rapporti a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro che determina l'instaurarsi di un rapporto a tempo indeterminato, ma viene computato a tal fine anche il tempo rappresentato da missioni nell'ambito di contratti di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato).

Il comma 2 sopprime un'eccezione del principio secondo il quale, per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori in somministrazione hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Tale esclusione concerne (nella disciplina finora vigente) i contratti di somministrazione conclusi nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale, erogati, in favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con regioni, province ed enti locali.

I commi 3 e 4 modificano i termini temporali per l'impugnazione (anche extragiudiziale) e per il successivo ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il primo termine è elevato da 60 a 120 giorni (decorrenti dalla cessazione del contratto), mentre il secondo termine è ridotto da 270 a 180 giorni (decorrenti dalla precedente impugnazione). I nuovi termini si applicano con riferimento alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il comma 5 riguarda il risarcimento del danno subito dal lavoratore, nelle ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. La norma vigente prevede che il risarcimento del lavoratore sia liquidato dal giudice mediante un'indennità onnicomprensiva, nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il comma 5 in esame reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo -, secondo la quale la suddetta indennità costituisce l'unico risarcimento spettante al lavoratore, anche in relazione alle conseguenze retributive e contributive, concernenti il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento giudiziale di conversione del rapporto di lavoro.

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, anche considerando che appare complesso *ex ante* valutare l'insieme delle eventuali modifiche delle scelte assunzionali delle imprese conseguenti - fra l'altro - alla più restrittiva disciplina delineata dall'articolo in esame.

Articolo 4

(Contratto di inserimento)

Il presente articolo sopprime l'istituto del contratto di inserimento, che, ai sensi del Capo II del Titolo VI del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha sostituito il precedente istituto del contratto di formazione e lavoro. I contratti di inserimento continuano ad avere efficacia, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusivo riferimento alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare in relazione alla soppressione dell'istituto. Si rinvia, comunque, all'articolo 53 del presente disegno di legge.

Articolo 5

(Apprendistato)

L'articolo modifica la disciplina del contratto di apprendistato.

In particolare le novità introdotte sono le seguenti:

- si richiede che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato, non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali);
- si specifica che, nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso (che decorre dal medesimo termine) continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;
- si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro), che possono arrivare ad un rapporto di 3 a 2 con le maestranze qualificate in servizio (finora il rapporto è di 1 a 1), con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013;
- si introduce la condizione che l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro - la percentuale è, tuttavia, pari al 30%, nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in assenza della suddetta condizione sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, quantifica gli effetti finanziari sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di lavoratori apprendisti 2010/2011: circa 500.000 (circa 600.000 nel biennio precedente);
- minori entrate per attuali incentivi assunzioni in apprendistato: in media nel triennio 2008-2010 circa 2 mld di euro annui (con una decrescita nel 2010 a circa 1,7 mld per effetto della riduzione nell'ultimo biennio del numero di tali lavoratori);
- minori entrate per attuale incentivo alla stabilizzazione (1 anno) dei contratti di apprendistato: circa 340 mln di euro annui (consuntivo 2010), per un numero medio annuo di circa 90/100.000 lavoratori.

Per il futuro la RT stima che dalle complessive modifiche previste derivi un ulteriore sviluppo dei contratti di apprendistato con

conseguenti minori entrate contributive (indicate nella tabella seguente) da ascrivere alle seguenti ipotesi:

- un ulteriore sviluppo dell'istituto della stabilizzazione (prosecuzione per un anno della contribuzione agevolata), in virtù del vincolo all'assunzione di nuovi apprendisti ad una quota (50% a regime, 30% nel periodo transitorio) di apprendisti stabilizzati. Tenuto conto della capienza, si valutano minori entrate dovute allo sviluppo di tale istituto in misura pari a circa 250 min di euro a regime (dal terzo/quarto anno);
- un incremento di nuove assunzioni per apprendistato graduale (in particolare dal secondo anno) - pur in presenza del vincolo di stabilizzazione del 50% - per effetto dell'ampliamento dei limiti assunzionali da 1/1 a 3/2 rispetto alle maestranze qualificate e di una maggior durata della permanenza media in apprendistato, stimando, a regime, minori entrate pari a circa 650 min di euro (circa 1/3 di incremento).

(valori in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1) Revisione apprendistato con ampliamento limiti assunzionali (e contemporanea introduzione di limite minimo di conferma post formazione)										
Minori entrate lordo fisco	(0)	-(91)	-(288)	-(575)	-(683)	-(900)	-(914)	-(927)	-(941)	-(955)
Minori entrate netto fisco	0	-91	-248	-466	-486	-709	-648	-696	-707	-717

Fonte: RT, tabella 3, punto 3), sub. 3.1, pag. 48.

Al riguardo, rilevato che la tabella riepilogativa sconta gli effetti ipotizzati a regime soltanto a partire dal 5° anno di applicazione della norma, si osserva che non vengono forniti elementi di dettaglio per poter valutare la correttezza della quantificazione, di fatto basata su ipotesi di incremento del ricorso all'istituto in parola non corredate di motivazioni, anche se appare chiaro che il complesso delle norme sembra idoneo ad estendere la durata ed ampliare il numero dei rapporti di apprendistato.

In particolare, alla luce dei benefici previdenziali che caratterizzano il contratto di apprendistato, le valutazioni dovrebbero concentrarsi sugli aspetti quantitativi dei due fenomeni che sembra ragionevole attendere: l'incremento del numero di apprendisti rispetto a quello che si verificherebbe a legislazione vigente e l'ammontare di assunzioni di apprendisti in luogo di altre tipologie di lavoratori, alla

luce dei più ampi margini di assunzione di apprendisti concessi dal legislatore.

Considerando, comunque, l'effettiva portata innovativa delle norme e il fatto che i nuovi oneri sono stimati pari a circa la metà di quelli attualmente correlati agli incentivi per l'apprendistato (+50% di oneri), si ritiene prudentiale la quantificazione contenuta nella RT.

Articolo 6

(Lavoro a tempo parziale)

L'articolo prevede che i contratti collettivi stabiliscano condizioni e modalità che consentano al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole "flessibili o elastiche" nella figura del contratto di lavoro a tempo parziale, le quali concernono la variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o la variazione in aumento della durata della prestazione in oggetto.

Inoltre si attribuisce al lavoratore la facoltà di revoca del consenso (precedentemente espresso) nei casi di convivenza con figli di età non superiore a 13 anni, di presenza di patologie oncologiche, per i quali sussista una ridotta capacità lavorativa, o di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, o di convivenza con familiari portatori di handicap, ovvero di lavoratori studenti.

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Lavoro intermittente)

L'articolo 7 riguarda l'istituto del lavoro intermittente, per il quale un lavoratore "si pone a disposizione" di un datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.

L'articolo circoscrive l'ambito di applicazione dell'istituto alle "esigenze individuate" dai contratti collettivi, in quanto si sopprimono alcune ipotesi che esulavano dall'anzidetta previsione. Inoltre introduce l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro competente del ricorso ad una prestazione lavorativa sulla base di un contratto di

lavoro intermittente. Per il caso di inadempimento di tale obbligo, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.

I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le novelle in esame, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Articolo 8

(Lavoro a progetto)

Il presente articolo modifica ampiamente l'istituto del contratto di lavoro a progetto, introdotto dal decreto legislativo n. 273 del 2006.

In primis si richiede che il contratto di lavoro a progetto sia riconducibile a progetti specifici - mentre la norma vigente fa riferimento anche a programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi - e si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Si introduce, poi, la facoltà, per il committente, di recedere prima della scadenza del termine, qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

Si dispone, inoltre, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma di contratti di lavoro a progetto, siano considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti (dell'impresa committente).

Infine l'articolo dispone che le suddette norme trovino applicazione per i contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)

Il comma 1 considera le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 75% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

La citata presunzione, che determina l'integrale applicazione della disciplina relativa alla collaborazione coordinata e continuativa, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine, il comma prevede che quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica ai sensi della quale l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, a nulla rilevando a tal fine la semplice iscrizione del collaboratore ad albi professionali.

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10

(Associazione in partecipazione con apporto di lavoro)

Il comma 1 dispone che, qualora il conferimento dell'associato in partecipazione consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre,

indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 2 qualifica i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, salva prova contraria, come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 3 abroga l'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che recava la disciplina anti-elusiva relativa all'associazione in partecipazione, sostituita dal disposto dei commi precedenti.

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11

(Lavoro accessorio)

Il comma 1, lettera a) novellando l'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, definisce lavoro accessorio le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (mentre la norma vigente pone il medesimo tetto con riferimento ai compensi derivanti dai singoli committenti), annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Sono escluse dal ricorso al lavoro accessorio le prestazioni rese nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Inoltre conferma che le prestazioni di lavoro accessorio possono comunque essere rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale.

Il comma 3 dell'articolo novellato consente il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico soltanto nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di lavoro accessorio sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (comma 4 novellato).

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 prevede la rideterminazione, con decreto ministeriale, della percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Il comma 2 stabilisce che resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la disposizione rende più stringenti i requisiti per lo svolgimento di lavoro accessorio, caratterizzato da più contenuti obblighi contributivi.

Articolo 12

(Tirocini formativi)

La norma delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi in materia di tirocini formativi e di orientamento.

I decreti legislativi dovranno rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

- revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- previsione di azioni ed interventi finalizzati a prevenire e contrastare l'uso distorto dell'istituto;
- individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche con la previsione di misure sanzionatorie, in misura variabile da 1.000 a 6.000 euro;
- previsione della non assoluta gratuità del tirocinio, mediante il riconoscimento di un'indennità in relazione alla prestazione svolta.

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo III

Disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

Sezione I

Disposizioni in materia di licenziamenti individuali

Articolo 13

(Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604)

Il comma 1 dispone che la comunicazione del licenziamento individuale deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.

Il comma 2 riduce da 270 a 180 giorni il termine per il ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato) a decorrere dall'impugnazione (la quale può essere anche extragiudiziale), con riferimento ai licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore della presente legge (comma 3).

Il comma 4 sostituisce l'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, prevedendo che:

- a) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro rispondente ai requisiti dimensionali previsti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla direzione territoriale del lavoro (DTL), dove il lavoratore presta la sua opera;
- b) nella predetta comunicazione devono essere indicati i motivi oggettivi del licenziamento, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore;
- c) la DTL convoca il datore di lavoro e il lavoratore entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- d) le parti possono essere assistite da rappresentanti delle proprie organizzazioni sindacali, da un avvocato o da un consulente del lavoro;
- e) tale procedura, in cui le parti esaminano anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro 20 giorni dalla convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi di un diverso comune avviso delle parti. Se fallisce il tentativo di conciliazione e decorso comunque l'anzidetto termine il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore;
- f) se la conciliazione prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano comunque le disposizioni in materia di ASpI e può essere previsto l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di somministrazione di lavoro;
- g) il comportamento complessivo delle parti durante la citata procedura conciliativa è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità

risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la norma non innova sostanzialmente la disciplina vigente e comunque non sembra presentare profili rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 14

(Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)

Il comma 1, sostituendo i primi 6 commi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), stabilisce che, in caso di licenziamento discriminatorio, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio o nelle altre circostanze vietate dalla legge, il giudice ne dichiara la nullità ed ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti e al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Con la stessa sentenza il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto. Infine, il datore di lavoro è condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza dei fatti contestati ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non potrà essere superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, si dispone l'attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso si applica il regime previsto per tale fattispecie.

Il giudice applica la medesima disciplina (possibilità di reintegro) nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero in cui il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.

Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cosiddetto licenziamento economico).

In assenza di motivi economici manifestamente insussistenti il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni non attinenti al licenziamento discriminatorio si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di 15 lavoratori o più di 5 se trattasi di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di 15 dipendenti ed all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di 5 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di 60 dipendenti nel complesso.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del

settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Sezione II

Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi

Articolo 15

(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

L'articolo contiene una serie di modifiche alla legge n. 223 del 1991.

Il comma 1 specifica che la comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, che l'impresa deve effettuare nei confronti di determinati soggetti pubblici, avviene non contestualmente, bensì entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi a ciascuno dei lavoratori interessati.

Il comma 2 precisa che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria, con la quale inizia la procedura di licenziamento collettivo, possono essere sanati nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura.

Il comma 3, nel sostituire il comma 3, dell'articolo 5, della citata legge, adegua le conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi o inefficaci, intimati ai singoli lavoratori all'esito della procedura di licenziamento collettivo, al nuovo testo dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare, se il recesso è intimato senza l'osservanza della forma scritta si applica il regime sanzionatorio della tutela reale; se il recesso è intimato senza il rispetto della procedura sindacale si applica la tutela prevista per i licenziamenti economici dal nuovo testo dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, se il recesso è intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità si applica la tutela reale prevista per i casi più gravi di licenziamenti disciplinari illegittimi dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In questi casi, per l'impugnazione dei licenziamenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 (impugnazione con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale e successivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione).

La RT esclude che dalle presenti disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Sezione III

Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti

Articolo 16

(Ambito di applicazione)

L'articolo stabilisce che le disposizioni della presente sezione si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

La RT non si sofferma sul dispositivo.

Al riguardo, occorre premettere che il dispositivo specifica che la nuova disciplina del rito giudiziario speciale che é prevista dagli articoli successivi, trova applicazione ogni qualvolta siano in gioco controversie relative alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Sul punto, per i profili di copertura, premesso che la nuova procedura contenziosa presenta un accentuato carattere di innovatività rispetto alla procedura ad oggi vigente, ascrivendo al giudice ordinario il compito di dichiarare l'eventuale annullamento del provvedimento di licenziamento - ove non coerente con la casistica indicata - ma entro termini tassativi indicati a far data dalla presentazione del ricorso e con effetti immediati di quanto pronunciato, andrebbero richiesti elementi informativi in merito all'attuale stato degli organici del personale di magistratura ed amministrativo della giustizia ed alla loro idoneità a far fronte ai

fabbisogni organizzativi e strumentali che potrebbero insorgere per effetto della attuazione del nuovo *iter*.

Andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità che escluda il sopravvenire di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, segnalando altresì che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino accompagnarsi a dette clausole debbano essere corredata anche da RT recanti i dati e gli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 17 *(Tutela urgente)*

Il comma 1 prevede che la domanda di tutela si propone con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, con decreto da notificarsi a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Il comma 2 stabilisce che l'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Il comma 3 prevede che l'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 2 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dell'articolo 18.

La RT non si sofferma sulle norme.

Al riguardo, posto che le norme in esame ascrivono, alla figura del giudice adito per la soluzione della controversia ogni discrezionalità nelle modalità di espletamento del rito *ex* articolo 16 del testo in esame - che però vadano comunque nel senso di una maggiore speditezza del procedimento ai fini della sollecita emissione della ordinanza di rigetto o di accoglimento del ricorso nei termini tassativi espressamente previsti dal comma 2 dell'articolo - si rinvia alle osservazioni formulate sull'articolo 16 in merito all'esigenza di

fornire rassicurazioni circa l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali dell'amministrazione giudiziaria a fronte del prevedibile incremento del fabbisogno che deriverà dalle norme in esame.

In tal senso, andrebbe, altresì, confermata l'adeguatezza delle dotazioni tecniche e strumentali già scontate a legislazione vigente, anche in riferimento all'espressa previsione della comunicazione dell'avviso di compartizione in udienza anche a mezzo di posta elettronica certificata, dal momento che è espressamente previsto che questa debba avvenire a cura del ricorrente.

Articolo 18

(Opposizione)

Il comma 1 prevede che, contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all'articolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.

Il comma 2 stabilisce che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il comma 3 afferma che l'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

Il comma 4 prevede che nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 2.

Il comma 5 stabilisce che il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 3,

Il comma 6 prevede che quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

Il comma 7 afferma che all'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più

opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, posto che il dispositivo è chiaramente volto a fornire un quadro ordinatorio dettagliato delle procedure del nuovo rito del lavoro, nel senso della celerità delle procedure di risoluzione delle controversie davanti al giudice del lavoro, andrebbe confermato che l'attuazione dei relativi adempimenti avverrà a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Articolo 19

(Reclamo e ricorso per cassazione)

Il comma 1 prevede che contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

Il comma 2 stabilisce che non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

Il comma 3 prevede che la Corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18. Alla prima udienza, la Corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La Corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

Il comma 4 stabilisce che in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile, laddove si stabiliscono i termini di decadenza dall'impugnazione nei casi di appello l'appello, di ricorso per Cassazione e di revocazione che non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla data di notificazione della sentenza.

Il comma 5 prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla Corte d'appello, che provvede a norma del comma 3.

Il comma 6 prevede che la Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

Il comma 7 afferma che in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, tenuto conto del tenore chiaramente procedurale delle norme in esame, nulla da osservare.

Articolo 20

(Priorità nella trattazione delle controversie)

L'articolo stabilisce che alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

La RT non considera nello specifico il dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, ad integrazione di quanto già rilevato a margine dei precedenti articoli 16-19, si rileva che l'espressa previsione di una norma in cui si prevede che - nell'ambito del calendario settimanale delle udienze della giurisdizione civile - debbano prevedersi specifici giorni "riservati", pur non integrando di per sé i presupposti per il sostenimento di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, lascia intendere che vi sia la piena consapevolezza che, per effetto del nuovo modulo procedurale del rito del lavoro, l'Amministrazione giudiziaria sarà chiamata ad un notevole sforzo di adeguamento e razionalizzazione organizzativa, di cui andrebbe assicurata la piena sostenibilità a carico delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 21
(Disciplina transitoria)

L'articolo stabilisce che gli articoli da 16 a 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni formulate a margine degli articoli 16-20.

Capo IV

Ammortizzatori sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori anziani

Sezione I

Ammortizzatori sociali

Articolo 22

(Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) - ambito di applicazione)

Il comma 1 stabilisce che dal 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013, è istituita presso la Gestione prestazione temporanee ai lavoratori dipendenti l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

Il comma 2 comprende nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 esclude dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme che attualmente disciplinano specificamente la disoccupazione di tali lavoratori.

La RT rappresenta che la nuova ASpI è destinata a sostituire, a regime, i seguenti istituti oggi vigenti:

- indennità di mobilità;
- indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali;
- indennità di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti;
- indennità di disoccupazione speciale edile.

Al riguardo, giova sottolineare che la norma estende la tutela alla categoria degli apprendisti, mentre sembra confermare la disciplina già vigente per i dipendenti delle PP.AA., per i quali l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione era stato esteso dall'articolo 32 della legge 264 del 1949 anche agli impiegati cui non fosse garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.

A latere, si ricorda che l'articolo 20 del decreto-legge n. 112 del 2008, abrogando l'articolo 40 del regio decreto legge n. 1827 del 1935 e modificando l'articolo 36 del D.P.R. n. 818 del 1957, ha esteso l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente dalle "aziende pubbliche", nonché da "aziende esercenti pubblici servizi".

Alla luce di tali norme, sembrerebbe appunto che la norma in esame non innovi rispetto al quadro normativo a legislazione vigente, che già prevede l'estensione del trattamento di disoccupazione al personale non a tempo indeterminato del pubblico impiego¹, ivi compresi i dipendenti del comparto scuola, per cui alcun anni or sono è stata stipulata un'apposita convenzione fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali².

Più in generale, si rinvia all'analisi complessiva degli articoli 22 e seguenti, sviluppata per esigenze di unitarietà nell'articolo 33.

¹ INPS, Circolare n. 18 del 12 febbraio 2009, recante norme illustrative "dell" Art. 20, comma 4, 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria"

² La convenzione venne stipulata il 5 agosto 2009. In sintesi, per il suddetto personale, che fosse già titolare di contratto a t.d. nell'A.S. 2008/2009, e per cui, a suo tempo, non c'era stata la possibilità di stipulare analogo contratto a t.d. nell'A.S. 2009/2010, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall'articolo 64 del già citato decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133, si prevedeva uno specifico trattamento indennitario. Cfr. INPS, Circolare n. 125 del 16 dicembre 2009 ad oggetto "Convenzione 5 agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali. Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)"

Articolo 23

(Requisiti)

Il comma 1 riconosce l'indennità di cui all'articolo 22 ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione;

b) possano far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il comma 2 esclude dalla fruizione dell'indennità in esame i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della presente legge.

Al riguardo, non vi sono specifici rilievi da formulare. Più in generale, si rinvia all'analisi complessiva degli articoli 22 e seguenti, sviluppata per esigenze di unitarietà nell'articolo 33.

Articolo 24

(Importo dell'indennità e contribuzione figurativa)

Il comma 1 rapporta l'indennità ASpI alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Il comma dispone che l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui questa sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di euro 1.119,32, di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera *b)*, della legge n. 427 del 1980 (viene eliminato invece il massimale basso di circa 930 euro).

Il comma 3 esenta l'indennità di cui all'articolo 22 dal prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge n. 41 del 1986.

Il comma 4 dispone la riduzione del 15% dell'indennità dopo i primi sei mesi di fruizione, e un'ulteriore pari riduzione dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il comma 5 riconosce per i periodi di fruizione dell'indennità i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici. Essi non sono utili ai fini del

conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richiede il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

La RT riporta una tabella di confronto tra gli importi iniziali mensili dell'ASpI e degli istituti destinati ad essere a regime eliminati, di seguito riprodotta:

Confronto tra gli importi iniziali mensili di ASPI, Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali e Indennità di mobilità (valori in euro 2012)

Livello retributivo	Stima importo iniziale ASPI	Importo iniziale ds ordinaria	Importo iniziale indennità di mobilità
1.000	750	600	753
1.100	825	660	829
1.200	875	720	877
1.300	900	780	877
1.400	925	840	877
1.500	950	900	877
1.600	975	931	877
1.700	1.000	931	877
1.800	1.025	931	877
1.900	1.050	931	877
2.000	1.075	931	877
2.100	1.100	1.119	1.054
2.200	1.119	1.119	1.054
2.300	1.119	1.119	1.054
2.400	1.119	1.119	1.054
2.500	1.119	1.119	1.054

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare sugli importi indicati nella tabella. Più in generale, si rinvia all'analisi complessiva degli articoli 22 e seguenti, sviluppata per esigenze di unitarietà nell'articolo 33.

Articolo 25

(Durata)

L'articolo fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data, la durata massima di corresponsione dell'indennità in 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui all'articolo 28 (mini-ASpI)) e in 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni e detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo

periodo ai sensi dell'articolo 23 ovvero dell'articolo 28 della presente legge). E' riconosciuta per l'intero periodo la contribuzione figurativa.

Al riguardo, si rinvia all'analisi complessiva degli articoli 22 e seguenti, sviluppata per esigenze di unitarietà nell'articolo 33.

Articolo 26

(Procedura)

Il comma 1 individua il termine a partire dal quale spetta la fruizione dell'indennità.

Il comma 2 fissa in due mesi il termine entro il quale i lavoratori aventi diritto devono presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, per fruire dell'indennità.

Il comma 3 condiziona la fruizione dell'indennità alla permanenza dello stato di disoccupazione.

La RT non analizza specificamente le norme.

Al riguardo, si osserva che dette disposizioni non presentano profili rilevanti per quanto di competenza, stante la loro natura essenzialmente procedurale, ovvero non innovativa della disciplina vigente.

Articolo 27

(Nuova occupazione)

Il comma 1 dispone la sospensione d'ufficio fino ad un massimo di 6 mesi dell'indennità di cui all'articolo 22 in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a 6 mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Il comma 2 stabilisce che nei casi di sospensione i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui all'articolo 28.

Il comma 3 pone a carico del beneficiario del trattamento, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione,

l'obbligo di dichiarare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. L'INPS provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il comma 4 stabilisce che nei casi di cui al comma 3 la contribuzione relativa all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Al riguardo, si rinvia all'analisi complessiva degli articoli 22 e seguenti, sviluppata per esigenze di unitarietà nell'articolo 33.

Articolo 28

(Assicurazione sociale per l'impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpI))

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 22 che non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa nell'ultimo anno, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità di importo pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpI.

Il comma 2 dispone che la suddetta indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

Il comma 3 estende alla presente indennità l'applicazione dei requisiti per l'accesso all'ASpI di cui all'articolo 22, comma 3, e agli articoli 23, commi 1, lettera a), e 2, 24, 26 e 27.

Il comma 4 prevede la sospensione d'ufficio fino ad un massimo di 5 giorni dell'indennità in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Il comma 5 stabilisce che le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 1988 (indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti), si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La RT fa presente che di fatto l'istituto in esame sostituisce l'attuale indennità di disoccupazione a requisiti ridotti non agricola, come da ultimo potenziata in base alle disposizioni di cui all'articolo 1

della legge n. 247 del 2007. Dal punto di vista della prestazione il sostanziale raddoppio dell'indennità giornaliera (attualmente pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni) risulta strutturalmente compensato dal dimezzamento della durata riconosciuta. Fra l'altro, tale ultima circostanza comporta, rispetto alla normativa vigente, un contenimento degli oneri per contribuzione figurativa (e per assegni al nucleo familiare).

Rispetto alla normativa vigente, viceversa, costituiscono elementi di onerosità le seguenti innovazioni:

- l'effetto transitorio di un maggior onere per prestazioni per i primi 2 anni (tenuto anche conto del passaggio da una liquidazione in un'unica soluzione ad una liquidazione mensile) in quanto cambia la regola di erogazione. Infatti, attualmente nell'anno n si erogano le prestazioni maturate nell'anno solare n-1, mentre con la MINIASPI si passa dal criterio dell'anno solare precedente al criterio dell'anno mobile per cui, ad esempio, nel 2013 (e anche nel 2014 tenuto conto della diluizione dell'effetto per il passaggio alla liquidazione mensile) non solo viene erogato quanto maturato nel 2012 ma vi possono essere soggetti che maturano in corso d'anno nuove prestazioni (nell'anno mobile trascorso), con conseguente anticipo dei tempi di erogazione rispetto alla normativa vigente;
- l'eliminazione del requisito del biennio di assicurazione con effetto in particolare nei primi anni e in parte strutturalmente. Attualmente (2011-2012) la spesa per prestazioni a normativa vigente si attesta attorno ai 900 mln di euro annui (crescente nel tempo in linea anche con l'andamento delle retribuzioni) ed è stimato per effetto di tale innovazione un incremento di circa il 10/15%.

Gli effetti finanziari sono riprodotti nella seguente tabella:

	<i>(mln di euro)</i>									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>1.3) Introduzione MINIASPI</i>										
prestazioni e relativi anf	0	-262	-412	-98	-100	-100	-100	-104	-107	-111
contribuzione figurativa	0	250	200	300	303	306	309	312	315	318
totale	0	-12	-212	202	203	206	209	208	208	207

Fonte: RT, tabella 2, punto 1.3, pag. 35.

Al riguardo, si osserva che non sembra potersi considerare strutturalmente equivalente il previsto raddoppio dell'indennità con il

dimezzamento della durata. Infatti, tale equivalenza presupporrebbe che allo stato non vi siano soggetti che perdano il diritto all'indennità nella seconda metà del periodo massimo di fruizione. Pur trattandosi di una platea verosimilmente ristretta, i pur contenuti effetti finanziari andrebbero considerati nella quantificazione dell'onere correlato alla nuova disciplina. Si concorda con gli altri profili di onerosità rilevati dalla RT. Si evidenzia, tuttavia, che non si dispone di elementi di valutazione in ordine alla stima effettuata dalla RT sul tasso di incremento dell'onere complessivo, da correlarsi principalmente all'eliminazione del requisito del biennio di assicurazione, eliminazione che sembra peraltro idonea ad intercettare una non ridotta platea di lavoratori precari e giovani all'inizio della loro carriera lavorativa.

Articolo 29

(Contribuzione di finanziamento)

Il comma 1 dispone che con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 28 della presente legge concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge n. 160 del 1975.

Il comma 2 conferma l'applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 1, delle eventuali riduzioni derivanti dai provvedimenti di riduzione del costo del lavoro operate dall'articolo 120 della legge n. 388 del 2000, dall'articolo 1, comma 361, della legge n. 266 del 2005, nonché le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 203 del 2005.

Il comma 3 stabilisce che per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 1 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge n. 388 del 2000 e all'articolo 1, comma 361, della legge n. 266 del 2005, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005.

Il comma 4 dispone l'applicazione, a partire dal 2013, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il comma 5 esclude l'applicazione del predetto contributo addizionale :

- a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 1963;
- c) agli apprendisti;
- d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 6 dispone, nei limiti delle ultime sei mensilità, la restituzione del contributo addizionale di cui al comma 4, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

Il comma 7 prevede che in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 6.

Il comma 8 stabilisce che il contributo di cui al comma 7 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del testo unico dell'apprendistato, di cui al del decreto legislativo n. 167 del 2011.

Il comma 9 esclude che sia dovuto il contributo di cui al comma 7, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991.

Il comma 10 moltiplica per 3 volte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 7 del presente articolo.

Il comma 11 estende dal 2013 agli apprendisti l'applicazione delle norme in materia di assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 183 del 2011.

Il comma 12 prevede che l'aliquota contributiva di cui al comma 11, di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.

Il comma 13 estende ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro le disposizioni in materia di assicurazione sociale per l'impiego.

Il comma 14 riduce a dal 4% al 2,6% dal 2013 l'aliquota contributiva che i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito. Tale aliquota è commisurata alla retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione.

La RT, dopo aver illustrato le norme, ricorda che la contribuzione sopra descritta (1,31% ordinaria, 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato, contributo di licenziamento) sostituirà le seguenti aliquote contributive:

- disoccupazione involontaria (dal 2013) pari all'1,31%;

- aliquota aggiuntiva per disoccupazione nel settore edile (dal 2017) pari allo 0,80%;
- mobilità (dal 2017) pari allo 0,30%.

La RT procede quindi alla quantificazione della revisione degli istituti di finanziamento del regime degli ammortizzatori sociali prevista dal disegno di legge in esame. Le relative stime tengono conto, tra l'altro, dei seguenti parametri e importi:

- gettito del contributo dello 0,30% relativo a indennità di mobilità: circa 350 mln di euro (consuntivo 2010);
- gettito del contributo di cui all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991: dai 200 ai 290 mln di euro (consuntivo 2009 e consuntivo 2010, in relazione al grado di utilizzo dell'istituto, particolarmente elevato nel periodo);
- gettito del contributo dello 0,80% aggiuntivo del settore edile ai sensi della legge n. 427 del 1975: circa 110 mln di euro (consuntivo 2010);
- minori entrate contributive per incentivi assunzioni da liste mobilità a legislazione vigente (articolo 8 e articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991): circa 500 mln di euro in media annua nel triennio 2008-2010;
- stima monte retributivo soggetto all'addizionale dell'1,4%: circa 30 mld di euro nel 2013;
- stima monte retributivo degli apprendisti soggetto all'aliquota base dell'1,31%: circa 8 mld di euro nel 2013;
- il gettito derivante dal contributo di licenziamento da versare all'Inps all'atto del licenziamento nei casi diversi da dimissioni (solo per rapporti a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato), pari al 50% dell'indennità mensile iniziale per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine), è stato computato in modo prudenziale stante le limitazioni previste, considerando a regime la misura massima (delle tre mensilità) solo per i lavoratori provenienti dalla collettività della mobilità (ad una parte dei quali si applica anche a regime, dal 1° gennaio 2017, l'addizionale nei casi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale);
- è stato computato l'effetto fiscale indotto (con il meccanismo del saldo-acconto con riferimento alla contribuzione a carico dei datori di lavoro).

Gli effetti della revisione ivi descritta degli istituti di finanziamento, sulla base dei parametri e delle ipotesi assunte, sono riportati nella seguente tabella:

(mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2) Revisione degli istituti di finanziamento										
<i>2.1) Addizionale contributiva 1,4% lavoratori a tempo determinato e estensione della contribuzione base (1,31% per intero) ad apprendisti - esclusione dall'applicazione della contribuzione aggiuntiva dei lavoratori stagionali</i>										
lordo fisco	(0)	(611)	(630)	(652)	(665)	(678)	(692)	(705)	(719)	(734)
netto fisco	0	611	363	490	498	509	520	530	541	551
<i>2.2) Finanziamento con contributo di ingresso da parte del datore di lavoro e potenziamento dal 2017 per licenziamenti collettivi (senza accordi sindacali)</i>										
lordo fisco	(0)	(243)	(770)	(786)	(801)	(1.133)	(1.156)	(1.179)	(1.208)	(1.239)
netto fisco	0	243	664	494	602	930	810	886	909	931
<i>2.3) Restituzione 1,4% nel limite 6 mesi trasformati a tempo indeterminato</i>										
lordo fisco	(0)	(0)	(-51)	(-53)	(-54)	(-55)	(-56)	(-57)	(-58)	(-60)
netto fisco	0	0	-51	-29	-40	-41	-42	-43	-44	-45
<i>2.4) Assorbimento contribuzione addizionale edile</i>										
lordo fisco	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-120)	(-123)	(-125)	(-128)	(-130)
netto fisco	0	0	0	0	0	-120	-70	-94	-96	-98
<i>2.5) Soppressione dal 2017 intero finanziamento mobilità a carico datori di lavoro (sia 0,30% sia contributo attivazione)</i>										
lordo fisco	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-506)	(-618)	(-684)	(-704)	(-724)
netto fisco	0	0	0	0	0	-506	-397	-509	-521	-545
<i>2.6) Soppressione dal 2017 incentivi contributivi assunzione da liste di mobilità</i>										
lordo fisco	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50)	(200)	(300)	(400)	(500)
netto fisco	0	0	0	0	0	50	178	222	306	381

Fonte: RT, tabella 2, punto 2), sub. da 2.1 a 2.6, pag. 35.

Al riguardo, si rileva che i parametri adottati sono quelli effettivamente rilevanti, che la metodologia di calcolo è corretta e che le quantificazioni finali sono coerenti con i suddetti presupposti. La verifica, ove possibile, dei dati relativi ai parametri indicati ha confermato la congruità della quantificazione, in merito alla quale ci si limita a chiedere elementi di maggior dettaglio in ordine al gettito derivante dal contributo da versare all'Inps all'atto del licenziamento nei casi diversi da dimissioni, nonché una conferma circa l'ammontare delle minori entrate contributive per gli incentivi per le assunzioni dalle liste di mobilità a legislazione vigente (articolo 8 e articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991), indicate in circa 500 mln di euro in media annua nel triennio 2008-2010.

Articolo 30
(Decadenza)

L'articolo prevede la decadenza (prima dei termini massimi di durata stabiliti) dalla fruizione delle indennità di cui alla presente sezione nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all'articolo 27, comma 3;
- c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI.

Tale decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina e si accompagna all'obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

Al riguardo, non vi sono specifici rilievi da formulare, rinviando all'analisi generale svolta in rapporto all'istituto in esame.

Articolo 31
(Contenzioso)

L'articolo prevede che l'attribuzione ai comitati provinciali della decisione definitiva sui ricorsi avverso le decisioni dell'INPS si estende anche alle prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI). Inoltre dispone l'applicazione ai contributi di cui all'articolo 29 della presente legge della disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge n. 88 del 1989, che attribuisce al comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti la facoltà di decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 32

(Disposizioni transitorie relative alla durata)

Il comma 1 stabilisce che, in relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge n. 636 del 1939.

Il comma 2 disciplina nei seguenti termini la durata massima legale dei trattamenti di disoccupazione in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015:

età lavoratore/ data licenziamento	2013	2014	2015
Meno di 50 anni	8 mesi	8 mesi	10 mesi
Da 50 a meno di 55 anni	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Oltre 55 anni	12 mesi	14 mesi	16 mesi

Al riguardo, si rinvia all'analisi complessiva relativa all'ASpI, alla mobilità e all'indennità di disoccupazione contenuta nel seguente articolo 33.

Articolo 33

(Disposizioni transitorie relative all'indennità di mobilità e alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia)

L'articolo ridefinisce i periodi massimi di fruizione dell'indennità di mobilità secondo lo schema della seguente tabella:

Lavoratori posti in mobilità	<40 anni	>40 anni < 50 anni	> 50 anni
nel 2013	12 (12)	24 (24)	36 (36)
nel 2013 + nel Sud	24 (24)	36 (36)	48 (48)
nel 2014	12 (12)	24 (24)	30 (36)
nel 2014 + nel Sud	18 (24)	30 (36)	42 (48)
nel 2015	12 (12)	18 (24)	24 (36)
nel 2015 + nel Sud	12 (24)	24 (36)	36 (48)
nel 2016	12 (12)	12 (24)	18 (36)
nel 2016 + nel Sud	12 (24)	18 (36)	24 (48)

I valori sono espressi in mese e i dati fra parentesi indicano le durate attualmente previste.

La RT ricorda che nel periodo transitorio in esame gli importi permangono nelle misure attualmente previste. Coerentemente alla soppressione dell'istituto dell'indennità di mobilità e delle relative

liste dal 1° gennaio, la RT ricorda che sono altresì soppressi gli istituti di incentivazione all'assunzione degli iscritti nelle liste di mobilità.

Viene di seguito illustrata la RT che analizza gli effetti complessivi dell'introduzione dell'ASpI, riferite agli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 32 e 33.

La RT sottolinea che la valutazione complessiva degli effetti risente delle diverse interazioni tra gli attuali istituti e la nuova normativa ipotizzata nonché delle estensioni previste dalla medesima proposta normativa.

In sostanza l'ASpI sostituirà l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e l'indennità di mobilità.

Per valutare l'effetto complessivo dell'anzidetta sostituzione, la RT procede poi a valutare l'impatto dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

Innanzitutto ricorda che la misura del trattamento è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro per i primi 6 mesi, è fissata al 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi. La durata massima legale è di 8 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni.

I nuovi accessi al trattamento sono di seguito indicati:

2008: circa 600.000 + circa 70.000 ds edile

2009: circa 950.000 + circa 35.000 ds edile (per travaso in ordinaria)

2010: circa 950.000 + circa 13.000 ds edile (per travaso in ordinaria)

2011 : non inferiore al dato del 2010 ;

2012: in crescita rispetto al dato del 2011 (confermato dai primi mesi dell'anno).

Per il triennio 2013-2015 la RT ipotizza nuovi accessi per circa 900/950.000 unità annue complessivamente, in presenza di un contesto occupazionale comunque non particolarmente dinamico. Nel medio termine si prevede una riduzione dei nuovi accessi in disoccupazione ordinaria per arrivare prudenzialmente a circa 800.000.

La RT ricorda che la nuova normativa estende l'istituto a talune categorie (in primo luogo agli apprendisti). Inoltre va computato un contenuto "effetto attrazione" per soggetti che, in possesso dei requisiti di lavoro, in assenza della norma avrebbero optato per altri istituti. Complessivamente in via aggiuntiva si stimano circa 120/125.000 nuovi accessi annui a regime (circa 90.000 nuovi accessi annui nella fase transitoria).

La RT procede poi a svolgere analoga analisi in relazione all'indennità di mobilità.

Innanzitutto ricorda che la misura del trattamento per i primi 12 mesi è pari al 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile. Per i periodi successivi il trattamento scende all'80% del predetto importo. Per la durata del trattamento si rinvia alla tabella presentata nell'illustrazione del contenuto del presente articolo.

In relazione ai nuovi accessi la RT ricorda poi i dati relativi agli ultimi anni, di seguito riportati:

2008: circa 60.000;

2009: circa 75.000;

2010: circa 95.000;

2011: su livelli leggermente inferiori a quelli del 2010;

2012: non inferiori ai livelli del 2011 (come confermato dai primi mesi dell'anno).

Strutturalmente la RT prevede nuovi accessi ad un livello attorno a 70/80.000 unità annue. La collettività in esame - una volta concluso il periodo transitorio - confluirà nel nuovo regime dell'indennità di disoccupazione ASpI.

Al riguardo, in relazione alla determinazione della platea dei futuri percettori dell'ASpI, come appena definita, si rileva che le stime possono considerarsi condivisibili in relazione ai dati pregressi e al cosiddetto effetto attrazione, che sembra prudenzialmente valutato. Andrebbero tuttavia considerati gli eventuali effetti, ove ritenuti ipotizzabili, sulla platea in esame conseguenti alla modifica del regime dei licenziamenti illegittimi, disciplinata dal nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nei termini di cui all'articolo 14, che riduce le probabilità di un reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato.

La RT fornisce poi ulteriori elementi sulla metodologia di computo degli effetti finanziari.

In particolare rappresenta che si è altresì tenuto conto dei seguenti aspetti:

- per quanto attiene alla ripartizione di una leva di soggetti che accedono all'indennità di disoccupazione, attualmente circa il 20% ha un'età pari o superiore a 50 anni e circa il 10% un'età pari o superiore a 55 anni. Nel medio periodo è stato prudenzialmente ipotizzato un incremento della percentuale con età pari o superiore a 55 anni per tener anche conto dell'effetto indotto derivante dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento;
- per quanto attiene alla permanenza media in percezione del trattamento di disoccupazione, si fa presente che attualmente la durata media di prestazione si attesta in circa 5 mesi, per effetto del raggiungimento della durata massima legale per circa il 25/30% dei soggetti;
- prudenzialmente è stato ipotizzato, a regime, anche un effetto di attrazione - per i maggiori importi riconosciuti - nella durata media di utilizzo pari a circa un mese in media (effetto in parte già sperimentato anche a seguito degli incrementi più contenuti dei trattamenti riconosciuti in passato), mentre per la quota di soggetti che attualmente manifesta la propensione all'utilizzo della durata massima legale, la stessa propensione è stata prudenzialmente mantenuta con riferimento alle nuove durate legali dell'ASpI;
- per i soggetti che a regime transitano dall'indennità di mobilità (attualmente mediamente circa il 40% di tali soggetti possiede un'età pari o superiore a 50 anni) ad ASpI è stato previsto l'utilizzo delle durate massime legali;

Conclusivamente, sulla base dei dati e delle ipotesi forniti nel complesso dalla RT, contenuti nel presente articolo e in quelli precedenti, la quantificazione della progressiva sostituzione dell'indennità di mobilità e di disoccupazione con l'ASpI descritti negli articoli precedenti viene effettuata nei seguenti termini:

(mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) Revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione										
<i>1.1) Introduzione ASPI</i>										
prestazioni e relativi anf	0	-1.247	-1.985	-2.123	-3.178	-3.857	-4.433	-4.613	-4.647	-4.691
contribuzione figurativa	0	-384	-605	-668	-1.352	-1.688	-1.922	-1.961	-2.040	-2.103
totale	0	-1.631	-2.590	-2.791	-4.530	-5.545	-6.355	-6.574	-6.687	-6.794
<i>1.2) Eliminazione graduale Indennità di mobilità e disoccupazione speciale edile</i>										
prestazioni e relativi anf	0	0	0	71	780	1.453	1.564	1.592	1.620	1.648
contribuzione figurativa	0	0	0	50	500	982	1.069	1.096	1.124	1.152
totale	0	0	0	121	1.280	2.435	2.633	2.688	2.744	2.800

Fonte: RT, tabella 2, punti 1.1 e 1.2, pag. 35.

Al riguardo, si rileva innanzitutto che l'introduzione degli ulteriori elementi di valutazione appena descritti è certamente corretta dal punto di vista metodologico. Preso atto dei dati forniti, desumibili a livello amministrativo (percentuale di soggetti che raggiungono la durata massima legale dei trattamenti, durata media della prestazione, percentuale di ultra-cinquantenni ecc.), ritenuto prudentiale l'assunto circa la durata media dei nuovi trattamenti e ovviamente indiscutibili le ipotesi di raggiungimento della durata massima legale per i soggetti rivenienti dalla mobilità e per quelli già utilizzatori nella sua massima durata del trattamento di disoccupazione, va tuttavia rilevato che l'incremento della percentuale di percettori anziani viene ipotizzato, ma non quantificato, nella RT. Elementi di maggiore problematicità attengono, tuttavia, all'assenza di un'indicazione circa l'incremento percentuale medio unitario del nuovo trattamento ASpI rispetto all'attuale indennità di disoccupazione e dell'esplicitazione della metodologia di calcolo adottata, che rende di difficile ricostruzione l'*iter* che ha condotto alle stime riportate nella suddetta tabella riepilogativa.

Comunque, sulla base dei dati e delle ipotesi indicati, da assumere con i *caveat* appena prospettati, valutando la durata media, la percentuale legale di sostituzione rispetto al reddito, l'incremento della platea dei percettori, l'allungamento del periodo massimo di percezione dell'ASpI rispetto all'attuale indennità di disoccupazione (allo stato il trattamento di sostegno del reddito con maggiore valenza universalistica), si ritiene ispirata a criteri di assoluta prudenzialità la stima degli effetti complessivi riportati nella già citata tabella.

Dandone separata evidenza contabile, **la RT** afferma poi che nell'ambito della valutazione finanziaria dei diversi effetti di interazione delle disposizioni in esame, sono inglobati, prudenzialmente, gli effetti di breve periodo di un maggior ricorso all'indennità di mobilità correlati alla possibilità di un'eventuale accelerazione dell'utilizzo dell'istituto della mobilità medesima, programmato in esaurimento in termini di nuovi accessi a partire dal 2017 (nell'ipotesi nel periodo transitorio di circa 8.000 accessi annui). Tali effetti sono riportati nella seguente tabella:

(mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>1.6) Maggiore ricorso indennità mobilità nel breve periodo</i>										
prestazioni e relativi anf	0	-47	-146	-245	-191	-52	0	0	0	0
contribuzione figurativa	0	-34	-89	-174	-115	-38	0	0	0	0
totale	0	-81	-235	-419	-306	-90	0	0	0	0

Fonte: RT, tabella 2, punto 1.6, pag. 35.

Infine, la RT valuta, prudenzialmente, gli effetti di anticipo del pensionamento derivante da una maturazione di maggiore anzianità contributiva nello stato di disoccupazione per effetto delle maggiori durate previste. Tale effetto è previsto prudenzialmente in dimensione superiore nel periodo transitorio in relazione anche all'accelerazione nell'incremento dei requisiti dell'accesso alla prestazione ed è quantificato nei termini seguenti:

(mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>1.8) Maggiori oneri per anticipo pensionamento</i>										
prestazioni	0	0	-34	-49	-242	-250	-247	-73	-137	-168.

Fonte: RT, tabella 2, punto 1.8, pag. 35.

Al riguardo, in relazione ai due ultimi profili considerati, la RT fornisce un unico elemento di valutazione della quantificazione, rappresentato dal numero (8.000) ipotizzato di nuovi accessi annui in mobilità nel periodo transitorio. Preso atto della correttezza dell'onere sulla base dell'ipotesi formulata, si osserva che non si dispone di ulteriori elementi di calcolo in generale, né di valutazione in rapporto alla definizione numerica dell'anzidetta platea.

Articolo 34

(Addizionale sui diritti d'imbarco)

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le maggiori somme (pari a tre euro per passeggero) relative all'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Il comma 2, novellando l'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, limita al 31 dicembre 2015 la destinazione del predetto incremento al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo³, attualmente disposto senza limitazioni temporali dal comma 2 dell'articolo 6-*quater* citato; prevede, inoltre, che la riscossione dell'incremento della richiamata addizionale comunale avvenga a cura dei gestori di servizi aeroportuali, i quali sono altresì chiamati a comunicare mensilmente all'INPS le somme riscosse, riversandole allo stesso Istituto entro la fine del mese successivo a quello di riscossione⁴.

Il comma 3 dispone che i soggetti tenuti alla riscossione delle somme di cui all'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, come modificato, trattengano, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale.

Il comma 4, attraverso una novella dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, estende il versamento unitario e la compensazione per i crediti e i debiti relativi anche alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS.

La RT afferma che, sulla base dei dati amministrativi e mantenendo prudenzialmente costanti gli importi, dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica pari a 194 mln a decorrere dall'anno 2016; viene specificato che, in conseguenza della norma in esame, viene meno la ragione di spesa finanziata a legislazione vigente attraverso l'addizionale in questione, rendendo possibile l'utilizzazione della stessa a parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

³ Detto Fondo è stato istituito dall'articolo 1-ter del DL 249/2004, per finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale ed erogare specifici trattamenti a favore di lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità. Le prestazioni del Fondo, variamente alimentato da contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, oltre che da contributi del sistema aeroportuale, sono erogate nei limiti delle risorse disponibili.

⁴ Si invita a valutare in proposito, al fine di evitare incertezze applicative, l'opportunità di operare un coordinamento tra le disposizioni del comma 3 dell'articolo 6-*quater* e quelle del nuovo comma 3-ter (articolo 34, c. 2, lettera b), capoverso 3-ter del ddl in esame); in particolare, andrebbe valutata la coerenza delle novelle rispetto alla disciplina delle modalità di versamento all'INPS delle somme riscosse che il comma 3 prescrive versate direttamente su una contabilità speciale intestata al già citato Fondo speciale al quale l'ENAC rende specifiche comunicazioni semestrali e che il nuovo comma 3-ter, invece, sembrerebbe destinare direttamente all'INPS entro la fine del mese successivo a quello di riscossione; disposizione, quest'ultima, che si comprende più agevolmente se riferita esclusivamente al nuovo quadro normativo prefigurato a partire dal 2016.

Tale importo non è rappresentato autonomamente nelle tabelle riassuntive degli oneri e delle coperture contenute nel disegno di legge in esame.

Al riguardo, si osserva che circa la stima indicata, pari a 194 mln annui - per quanto l'ordine di grandezza dell'importo corrisponda in proporzione a quelle rivenienti in precedenti RT sulla medesima materia - non sono esposti gli elementi che permettano una puntuale verifica degli effetti finanziari attesi, limitandosi la RT ad un generico e non riscontrabile riferimento a dati amministrativi.

In ordine alle disposizioni introdotte dal comma 2, si mette in luce l'esistenza di un nuovo onere, a titolo di ristoro delle spese di riscossione e comunicazione a favore dei gestori dei servizi aeroportuali, onere al quale la RT non fa alcun cenno; appare opportuno chiarire se di tale onere si sia tenuto conto nella quantificazione. Si rileva, poi, che potrebbero emergere effetti di natura finanziaria in termini di cassa legati alla previsione del comma 4 relativamente al versamento in compensazione, non previsto a legislazione vigente.

Si registra, peraltro, che il venir meno, a partire dal 2016, dell'afflusso di risorse al Fondo predetto implicherà una minore capacità del Fondo stesso di realizzare quelle finalità per le quali lo stesso è stato costituito. La tabella 2 della RT (pag. 2, A.S. 3249), al punto 2.7), infatti, dà evidenza della modifica legislativa in esame (indicando dal 2016 un effetto positivo per la finanza pubblica pari a 194 mln in ragione d'anno), in relazione alla soppressione dell'attuale ragione di spesa finanziata dall'addizionale di 3 euro (prestazioni fondo solidarietà trasporto aereo), riflettendo in tal modo la diversa utilizzazione di entrate già previste sulla base della legislazione vigente.

Si fa da ultimo rinvio al commento dell'articolo 71, comma 4, che ritorna sulla materia dell'addizionale comunale in esame, nonché sull'articolo 49 che dispone l'adeguamento del richiamato Fondo.

Articolo 35

(Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati)

Il comma 1 stabilisce che a decorrere dal 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, è riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996 (perceptor di redditi sia da lavoro autonomo che dipendente), i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditata, presso la predetta Gestione, almeno 1 mensilità;

d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 181 del 2000, ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno 4 mensilità presso la predetta Gestione separata.

Il comma 2 stabilisce che l'indennità è pari a una somma del 5% del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

Il comma 3 prevede che la somma di cui al comma 2 è liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.

Il comma 4 lascia fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il comma 5 abroga, a far data dal 1° gennaio 2013, le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, attinenti appunto all'estensione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti.

La RT, dopo aver dettagliatamente illustrato l'articolo, riporta a titolo esemplificativo il seguente esercizio di determinazione degli importi delle indennità prendendo a riferimento il valore per il 2012 del previsto minimale, pari a 14.930 euro per il 2012:

Mesi accreditati	Compensi lordi	Misura indennità
4	4.976,67	2.986,00
5	6.220,83	3.732,50
6	7.465,00	4.479,00
7	8.709,17	3.732,50
8	9.953,33	2.986,00
9	11.197,50	2.239,50
10	12.441,67	1.493,00
11	13.685,83	746,50
12	14.930,00	-

La RT conclude affermando che dalla disposizioni in esame non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che la concessione dell'indennità avviene nel limite di risorse già previste a legislazione vigente e in riferimento alle quali vengono soppressi altri istituti previsti a valere sulle medesime risorse, in quanto inglobati nella complessiva revisione degli ammortizzatori sociali come disciplinata dal presente disegno di legge.

Al riguardo, pur rilevato che l'onere del tipo di intervento in esame non sembra configurabile come tetto di spesa, che i requisiti richiesti sono meno stringenti rispetto a quelli della normativa originaria e che, in linea generale, la modalità di calcolo del trattamento si tradurrà in importi più elevati, si fa presente che per l'analogo istituto di sostegno del reddito dei parasubordinati, introdotto appunto con il decreto-legge n. 185 del 2008, si è registrato un utilizzo molto limitato delle risorse stanziare e che non vi sono elementi per supporre un differente esito in relazione alla misura in esame.

Articolo 36

(Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995)

L'articolo eleva l'aliquota contributiva di finanziamento e computo relativa alle retribuzioni dei lavoratori parasubordinati iscritti all'apposita gestione dell'INPS nelle misure previste dalla presente tabella:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Da 2018
Iscritti solo alla gestione separata	27 (27)	28 (27)	29 (27)	30 (27)	31 (27)	32 (27)	33 (27)
Iscritti non esclusivi	18 (18)	19 (18)	20 (18)	21 (18)	22 (18)	23 (18)	24 (18)

Si fa presente che il dato inserito nelle parentesi indica il valore delle aliquote a legislazione vigente.

La RT afferma che gli effetti finanziari della norma sono valutati sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

1) Lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche:

1.1) stima monte redditi lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche: circa 18,2 mld di euro nel 2011;

1.2) gli effetti fiscali indotti per la quota corrisposta dal committente sono computati con il meccanismo del saldo-acconto.

2) Rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995:

2.1) stima monte redditi rimanenti iscritti alla gestione separata: circa 12,7 mld di euro.

3) Valutazione di effetti di contenimento nello sviluppo temporale dei soggetti interessati e dei relativi monti reddituali.

Al fine di tener conto della possibile contrazione del numero di soggetti iscritti alla gestione previdenziale in esame anche per effetto delle disposizioni presenti nel disegno di legge in esame, in sede di previsione degli effetti:

a) prudenzialmente si è provveduto ad eliminare dal monte redditi la quota afferente agli iscritti in quanto associati in partecipazione;

b) con riferimento ai monti reddituali risultanti è stata applicata l'invarianza in termini nominali. Invero tali effetti finanziari vengono contabilizzati in via prudenziale in modo parziale per tenere altresì conto dei seguenti aspetti:

c) in particolare, nel periodo transitorio va computato in via prudenziale l'effetto di interazione anche con tipologie contrattuali che possono risultare più appetibili per un minor costo del lavoro (come anche di seguito rappresentato);

d) in via strutturale va comunque considerato che l'effetto positivo a regime è necessario per compensare nel medio-lungo periodo

la maggiore spesa pensionistica conseguente dall'aumento contributivo di cui alla norma in esame.

Per gli aspetti sopra rappresentati dal 2016 una quota pari in media a circa il 20/21% delle maggiori entrate contributive non è computata a copertura neppure nell'ambito delle proiezioni entro il periodo decennale.

(mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) Incremento aliquote iscritti gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/95										
Maggiori entrate lordo fisco	(0)	(304)	(608)	(912)	(1.216)	(1.520)	(1.824)	(1.824)	(1.824)	(1.824)
Maggiori entrate netto fisco	0	280	468	702	936	1.170	1.404	1.350	1.350	1.350
Maggiore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(0)	(0)	-(2,4)	-(5,9)	-(20)	-(45,9)	-(55,3)	-(70,6)	-(90,6)	-(110,6)
Maggiore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	0	0	-2	-5	-17	-39	-47	-60	-77	-94
Effetto complessivo	0	280	466	697	919	1.131	1.357	1.290	1.273	1.256

Fonte: RT, tabella 3, punto 1, pag. 48.

Al riguardo, rilevato che l'effetto complessivo è derivato come differenza dei dati al netto degli effetti fiscali, si osserva che la quantificazione, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate, appare corretta. Mentre non si hanno rilievi da formulare in merito all'ammontare del monte reddituale complessivamente considerato, si sottolinea che l'assunto di una stabilizzazione nominale di detta base imponibile per scontare l'effetto di travaso verso tipologie contrattuali a più basso costo potrebbe non rivelarsi del tutto sufficiente a coprire gli effetti sul gettito contributivo del suddetto effetto, in rapporto al grado di incremento della pressione contributiva, anche alla luce della situazione economica generale.

Va sul punto però aggiunto che nella tabella seguente si prevede la non contabilizzazione di parte delle entrate teoricamente attese, in parte per motivi di disciplina contabile (verosimilmente si tratta dell'"accantonamento" teorico previsto dalla RT in rapporto alla futura maggiore spesa pensionistica) e in parte per tenere conto dell'effetto di travaso in questione.

(mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2) Entrate non contabilizzate per disciplina contabile e per effetto di travaso tra tipologie contrattuali a più basso costo										
lordo fisco	(0)	(0)	(0)	(0)	-(272)	-(348)	-(501)	-(325)	-(325)	-(325)
netto fisco	0	0	0	0	-250	-268	-386	-250	-250	-250

Fonte: RT, tabella 3, punto 2, pag. 48

Tuttavia, se metodologicamente la scelta della RT può considerarsi corretta ed idonea - unitamente all'ipotesi della stabilizzazione del monte reddituale di riferimento - a scontare gli effetti di travaso, si osserva che, di fatto, le cifre indicate non sembrano sufficienti a raggiungere tale obiettivo. Infatti, le entrate non contabilizzate sono nulle fino al 2015, si attestano su livelli intorno al 22% per il 2016-2017 (che corrispondono a quanto non computato per soli motivi di disciplina contabile, stante a quanto asserito dalla stessa RT), scendono al 18% a decorrere dal 2019 (quindi sembrerebbero ancora interamente ascrivibili alla medesima motivazione) e si attestano sul più elevato livello del 27% nel solo 2018.

Nel complesso, pertanto, si evidenzia che gli effetti del passaggio di parte della forza lavoro in esame verso forme contrattuali più convenienti e, più in generale, l'impatto sull'occupazione complessiva della crescita del costo del lavoro per la tipologia di contratti in esame potrebbero rivelarsi - *coeteris paribus* - più rilevanti di quelli assunti dalla RT.

Articolo 37

(Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali)

Il comma 1 consente al Ministro del lavoro, per gli anni 2013-2016, di disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui sopra in misura pari a 1 mld di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 700 milioni per l'anno 2015 e a 400 milioni per l'anno 2016.

Il comma 3, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, consente la proroga - per periodi non superiori a 12 mesi - dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge n. 183 del 2011, nonché ai sensi del comma 1 del presente articolo. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

Il comma 4 dispone l'applicazione anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 1988 e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991.

La RT ricorda che, trattandosi di interventi che prevedono anche il riconoscimento della contribuzione figurativa, la quale non ha immediato effetto in termini di indebitamento netto, l'onere in termini di indebitamento netto connesso a maggiori prestazioni sociali da erogare risulta ridotto, essendo limitato alle sole prestazioni al netto della citata contribuzione figurativa, valutabile in misura pari al 40% dell'onere complessivo.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa, il Fondo occorrente per la copertura corrispondentemente incrementato e poi ridotto, gli interventi in esame caratterizzati da ampi margini di modulabilità, secondo uno schema complessivo ormai di prassi in fattispecie analoghe.

Articolo 38

(Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

L'articolo stabilisce che dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato n. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già

interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2% previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 233 del 1990.

La RT chiarisce che la disposizione è diretta a:

- 1) chiarire che le aliquote di finanziamento indicate in Tabella B dell'allegato n. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono comprensive del citato contributo addizionale del 2%, in linea con quanto computato in sede di RT allo stesso provvedimento e in coerenza con le aliquote di computo previste in Tabella C;
- 2) estendere dal 1° gennaio 2013 il regime contributivo stabilito nelle tabelle B e C sopra citate anche agli imprenditori agricoli precedentemente esclusi. Trattasi di una collettività residuale, circa il 3-4% dei complessivi iscritti alla gestione in questione. Dalla disposizione nel breve periodo deriva comunque un effetto positivo per la finanza pubblica di contenute dimensioni (maggiori entrate contributive dell'ordine di qualche milione di euro e, a regime, dal 2018, di circa una decina di milioni di euro) prudenzialmente non computato atteso anche che a tali maggiori entrate contributive corrisponderà un maggiore onere pensionistico per incremento dell'aliquota di computo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 39 *(Abrogazioni)*

L'articolo reca una serie di abrogazioni e di novelle di coordinamento. In particolare, in base al comma 2, si sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'intervento di integrazione salariale straordinaria nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca.

La RT evidenzia quanto riferibile al comma 2 e sottolinea che tale scelta è finalizzata ad eliminare i casi in cui la CIGS copre

esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro. Tenuto conto che la predetta causale dà luogo attualmente, sulla base dei dati amministrativi, ad una spesa pari a circa il 15% della complessiva spesa per CIGS sostenuta a legislazione vigente, ne conseguono le economie indicate nella tabella 2, pari a complessivi 132 mln di euro nel 2016 e a 235 mln di euro (progressivamente crescenti in linea con l'incremento dei prezzi al consumo) a decorrere dal 2017.

Al riguardo, anche presupponendo che la percentuale indicata (15%), desunta dai dati amministrativi, sia corretta, si osserva che considerare la percentuale relativa ai lavoratori in CIGS per effetto di procedure concorsuali e inoltre parametrare la stessa agli oneri complessivi per CIGS registrati in anni - gli attuali - caratterizzati da un ciclo economico in ribasso, sembra suscettibile di determinare una sovrastima dei risparmi attesi a decorrere dal 2016. Sul punto appare necessario un chiarimento.

Sezione II

Tutele in costanza di rapporto di lavoro

Articolo 40

(Estensione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori)

L'articolo estende dal 1° gennaio 2013 le prestazioni e gli obblighi contributivi relativi ai trattamenti straordinari di integrazione salariale alle seguenti imprese:

- 1) imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
- 2) agenzie di viaggio e turismo, tour operator, con più di 50 dipendenti;
- 3) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- 4) imprese del trasporto aereo;
- 5) imprese del sistema aeroportuale.

La RT afferma che la disposizione mette a regime le estensioni dell'ambito della CIGS rinnovate annualmente con riferimento ai settori sopra indicati. Si estende a tali settori la contribuzione dello 0,9%.

Tenuto conto che il rifinanziamento che solitamente viene annualmente destinato (45 mln di euro) alla proroga di tali interventi ingloba la proroga annuale dell'indennità di mobilità e che tale importo rappresenta in sostanza l'eccedenza di oneri (inclusa la contribuzione figurativa) proprio afferente all'istituto dell'indennità di mobilità, si può ritenere che la messa a regime per i settori in argomento della cassa integrazione guadagni straordinaria con la relativa contribuzione non comporti un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, pur ritenendo condivisibili le osservazioni recate dalla RT, andrebbero forniti i dati complessivi - inclusi gli effetti di verosimile contrazione sul gettito fiscale - delle proroghe finora disposte per gli anzidetti settori, anche considerando i processi di ristrutturazione in corso nei medesimi, processi che rappresentano proprio la *ratio* sottesa alla scelta di estendere nei termini previsti l'istituto della CIGS.

Articolo 41

(Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale)

L'articolo prevede a regime, a decorrere dal 2013, un ammortizzatore sociale in favore di alcuni lavoratori del settore portuale (lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali), rappresentato da un'indennità di importo pari a 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e dell'ANF, per ogni giorno di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

Il comma 2, poi, estende l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge n. 407 del 1990 alle imprese e alle agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84 del 1994, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori.

La RT afferma che la disposizione mette a regime l'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali con contestuale obbligo, per le società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri stimati in 15 mln di euro annui, tenuto anche conto del limite di spesa annualmente destinato alla proroga dell'istituto (prudenzialmente considerato nella misura maggiore).

Al riguardo, si rappresenta che il quadro delineato dal presente articolo appare identico a quello definito con le discipline transitorie per gli anni precedenti (per il 2012, si veda l'articolo 33, comma 23, secondo periodo, della legge n. 183 del 2011). Le uniche differenze consistono nella circostanza che la nuova disciplina non pone un limite di spesa (per il 2012, la norma citata fissa un limite di 15 milioni di euro, riportato anche dalla RT, ma non indicato nel dispositivo) e che ai datori di lavoro e ai dipendenti, potenziali beneficiari dell'intervento in oggetto, vengono estese le misure di contribuzione previste per la cassa integrazione guadagni straordinaria (contributi pari, rispettivamente, a 0,6 e a 0,3 punti percentuali della retribuzione).

A fronte della limitata possibilità che *ex post* l'onere per le prestazioni ecceda quanto stimato dalla RT sulla scorta delle precedenti disposizioni transitorie, si pone l'introduzione di una contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori non considerata nei prospetti dei saldi. Pertanto, non si hanno complessivamente rilievi da formulare sul presente articolo.

Articolo 42

(Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali)

Il comma 1 prevede la stipula da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai

lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Il comma 2 prevede che con successivo decreto ministeriale si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi di cui al comma 1.

Il comma 3 disciplina le ipotesi di modifica degli atti istitutivi dei predetti fondi.

Ai sensi del comma 4 i decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione del fondo di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

Il comma 5 esclude che i fondi di cui al comma 1 abbiano personalità giuridica, costituendo mere gestioni dell'INPS.

Il comma 6 stabilisce che gli oneri di amministrazione di ciascun fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

Il comma 7 sancisce l'obbligatorietà dell'istituzione dei fondi di cui al comma 1 per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

Il comma 8 individua ulteriori finalità dei fondi di cui al comma 1, quali:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;

b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Il comma 9 consente, per le finalità di cui al comma 8, l'istituzione dei fondi di cui al comma 1 anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge n. 223 del 1991, in materia di indennità di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

Il comma 10 prevede che gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 1978, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 46.

Articolo 43

(Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale)

Il comma 1 prevede che per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui all'articolo 42, è istituito, con decreto ministeriale, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

Il comma 2 attribuisce al fondo di solidarietà residuale - finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dall'articolo 44 - la funzione di garantire la prestazione di cui all'articolo 46, comma 1, per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Il comma 3 demanda la gestione del fondo di solidarietà residuale a un comitato amministratore, composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

Al riguardo, andrebbe escluso che la partecipazione al comitato amministratore implichi la corresponsione di somme a qualsiasi titolo ai due funzionari in rappresentanza del Ministero del lavoro e dell'economia, ovvero assicurato che eventuali trattamenti saranno posti a carico delle risorse del fondo in esame.

Per i profili più generali, si rinvia all'analisi svolta in relazione all'articolo 46.

Articolo 44

(Contributi di finanziamento)

Il comma 1 demanda ai decreti ministeriali di cui agli articoli 42 e 43 il compito di determinare le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 3.

Il comma 2 stabilisce che in caso di previsione della prestazione di cui all'articolo 46, comma 1, è posto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui agli articoli 42 e 43 e comunque non inferiore all'1,5%.

Il comma 3, poi, per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *b*), pone a carico del datore di lavoro un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Il comma 4 stabilisce che ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 46.

Articolo 45 *(Risorse finanziarie)*

Il comma 1 pone a carico dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 l'obbligo di bilancio in pareggio e il divieto di erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 42 e 43 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il comma 3 impone ai fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 l'obbligo di presentare, sin dalla loro costituzione, bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente DEF e la relativa Nota di aggiornamento.

Il comma 4 attribuisce al comitato amministratore, sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, la facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale ministeriale, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo e sulla base della proposta del comitato amministratore.

Il comma 5 prevede, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero di inadempienza del comitato amministratore, che l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale ministeriale, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 46.

Articolo 46 *(Prestazioni)*

Il comma 1 prevede che i fondi di cui all'articolo 42 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Il comma 2 riconosce la possibilità per i fondi di cui all'articolo 42 di erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni integrative, in termini di importi o durata, rispetto a quanto garantito dall'ASpI;

b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

Il comma 3 stabilisce che nei casi di cui al comma 1 i fondi in esame provvedono, inoltre, a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 183 del 2010.

Infine, il comma 4 dispone che la contribuzione correlata di cui al comma 3 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 2. In tal caso, il fondo di cui all'articolo 42 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

La RT, riferibile nel complesso agli articoli dal 42 al 46, sinteticamente descritti nelle parti di rilievo finanziario, fa presente che si tratta di disposizioni neutrali sugli equilibri di finanza pubblica, risolvendosi in estensioni delle tutele previdenziali (per l'operare comunque del fondo residuale in assenza di accordi si tratta di estensioni fra l'altro generalizzate), con finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva. Infine la RT afferma che, alla luce del fatto che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle diverse voci del Conto economico delle PP.AA..

Al riguardo, alla luce degli obblighi e dei divieti posti a carico dei fondi in esame, vincolati al pareggio di bilancio e al diniego di prestazioni in assenza di risorse disponibili, non si hanno osservazioni - pur evidenziando la parziale indeterminatezza di contribuzioni e

prestazioni, da puntualizzare con atti di natura non legislativa - in merito ai futuri equilibri finanziari di tali gestioni. Va, tuttavia, sottolineato che la norma introduce di fatto un ulteriore aggravio del costo del lavoro.

Rilevanti profili finanziari, non considerati dalla RT, emergono invece in relazione al comma 4 dell'articolo 44, che espressamente stabilisce che ai contributi di finanziamento in esame si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, con ciò implicando evidentemente la deducibilità dal reddito di detti contributi. Pertanto, a fronte del presumibile equilibrio finanziario dei fondi in esame (per i quali è soltanto ipotizzabile la presenza di surplus di bilancio), sembra inevitabile il prodursi di effetti negativi in termini di gettito fiscale, idonei ad alterare gli equilibri complessivi di finanza pubblica.

Sul punto appare assolutamente necessario un chiarimento.

Articolo 47

(Gestione dei fondi)

La norma disciplina le modalità di gestione dei fondi di solidarietà istituiti dal precedente articolo 42 del presente disegno di legge, cui provvede un comitato amministratore per ciascun fondo. A tal fine il comitato predispone i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione; delibera in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, nonché in ordine ad ogni altro atto connesso alla gestione; formula proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; vigila sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione; decide sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; assolve ai compiti demandati da leggi o regolamenti.

Il comitato è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e del MEF. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Il comitato, nominato con decreto ministeriale, rimane in carica per quattro anni o per una durata differente prevista dal decreto istitutivo.

Il presidente del comitato è eletto tra i propri membri. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del comitato amministratore del fondo partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'INPS o suo delegato, con voto consultivo.

Il direttore generale dell'INPS, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può sospendere l'esecuzione delle decisioni del comitato e sottoporre il provvedimento al presidente dell'INPS, il quale, nei tre mesi successivi, decide se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermato che alle spese di funzionamento del comitato amministratore si possa far fronte mediante le ordinarie risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 48

(Riconversione dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

La norma attribuisce ad un decreto ministeriale l'adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà, istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, alle disposizioni previste dal presente disegno di legge. Con l'entrata in vigore dei citati decreti si determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo di solidarietà.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizione di per sé priva di effetti finanziari.

Articolo 49

(Riconversione del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, con legge 3 dicembre 2004, n. 291)

La norma assegna ad un decreto ministeriale l'adeguamento, alle disposizioni previste dal disegno di legge in esame, della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge n. 249 del 2004.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 50

(Riconversione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

La norma demanda ad un decreto ministeriale l'adeguamento alle disposizioni previste dal disegno di legge in esame della disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997, finalizzato a favorire la riorganizzazione e il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 51

(Abrogazioni)

L'articolo reca una serie di abrogazioni (aventi varie decorrenze), in relazione agli interventi normativi di cui ai precedenti articoli da 40 a 50.

La RT non considera specificamente la norma in esame.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di abrogazioni correlate per coerenza normativa alle disposizioni introdotte negli articoli precedenti ovvero di natura ordinamentale.

Sezione III

Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all'occupazione

Articolo 52

(Interventi in favore dei lavoratori anziani)

La norma prevede che, in caso di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale possano prevedere forme di incentivi all'esodo dei lavoratori più anziani, consistenti nella corresponsione da parte del datore di lavoro di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e nella corresponsione all'INPS della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori interessati dagli incentivi all'esodo debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per dare efficacia all'accordo il datore di lavoro presenta domanda all'INPS, accompagnata da fideiussione bancaria. L'accordo diviene efficace con la validazione da parte dell'INPS.

Con l'accettazione dell'accordo il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In mancanza del versamento mensile l'INPS non eroga le prestazioni e notifica un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede all'escussione della fideiussione.

La RT, dopo aver ribadito i requisiti richiesti dall'articolo e le caratteristiche degli obblighi contributivi e delle prestazioni poste a carico delle aziende, fa presente che si tratta di disposizioni neutrali sugli equilibri di finanza pubblica diretti, volte ad aumentare la spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) per prestazioni sociali in denaro con finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva. Infine la RT afferma che, alla luce del fatto che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa

attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle diverse voci del Conto economico delle PP.AA..

Al riguardo, pur rilevato che la RT è identica a quella relativa ai fondi di solidarietà, si osserva nel caso in esame che non si prospettano profili onerosi per la finanza pubblica, potendosi anzi attribuire alla norma l'effetto di contenere gli oneri per ammortizzatori sociali, anche se andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare che l'attuazione degli accordi in esame esclude l'applicazione dell'ASpI per i lavoratori interessati. Inoltre si possono considerare finanziariamente equivalenti, a decorrere dal 2013, i contributi versati nell'ambito degli accordi in esame e il conseguente futuro incremento dei trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori in esame, attesa l'estensione generalizzata *pro rata* del meccanismo contributivo di calcolo delle pensioni.

Articolo 53

(Incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate)

La norma prevede una forma di incentivazione per gli assunti, di età non inferiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione. Per tali tipologie di assunzioni è prevista, per la durata di 12 mesi, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La medesima agevolazione è prolungata a 18 mesi dalla data di assunzione se il contratto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato. Se fin dall'inizio l'assunzione è a tempo indeterminato la riduzione dei contributi spetta per 18 mesi.

Le predette agevolazioni trovano applicazione nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

La RT effettua la stima degli effetti della misura sulla base delle seguenti tendenze attese:

- da un lato minori entrate per l'introduzione dell'assunzione incentivata (riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro) per 12 mesi ovvero 18 mesi (rispettivamente per contratti a tempo determinato e per contratti a tempo indeterminato ovvero per 6 mesi di trasformazione di contratto a tempo determinato) per lavoratori ultracinquantenni e per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle aree interessate ovvero disoccupate da almeno 24 mesi;
- dall'altro una parziale compensazione delle predette minori entrate derivanti dalla soppressione dell'istituto del contratto di inserimento (con riferimento al quale si fa presente che tra le categorie di lavoratori per i quali a legislazione vigente è possibile stipulare il contratto di inserimento e beneficiare delle relative agevolazioni contributive vi sono anche i lavoratori ultracinquantenni privi di posto di lavoro);
- a regime un incremento maggiore delle minori entrate conseguenti dalla disposizione in esame per l'effetto di interazione con la soppressione degli incentivi per assunzioni da liste di mobilità e conseguente possibilità di utilizzo del nuovo istituto incentivato da parte dei datori di lavoro per la stipula in particolare di contratti con lavoratori ultracinquantenni.

Più nel dettaglio la valutazione tiene conto dei seguenti elementi di contesto, parametri e ipotesi:

- per l'incentivo relativo al contratto di inserimento lavorativo si sono registrate minori entrate per circa 80 mln di euro annui in media nel biennio 2009/2010. Ciò a fronte di un numero di soggetti in media annua interessati da tale tipologia contrattuale, anche se non tutti interessati dall'incentivo contributivo, pari a circa 50.000 (di cui circa 11.000 con età pari o superiore a 50 anni e di cui circa 25.000 donne);
- una stima media annua a regime di circa 70/75.000 lavoratori con contratto incentivato ai sensi della disposizione in esame e di circa 35.000 nel periodo

transitorio (con un assetto derivante interamente dai nuovi contratti tra fine 2014 e inizio 2015, in presenza comunque di una rideterminazione dell'intensità del beneficio in particolare nelle aree del sud).

L'incremento a regime tiene anche conto della circostanza che in media annua i lavoratori con contratto incentivato ultracinquantenni, che a normativa vigente sarebbero stati assunti con contratti incentivati da liste di mobilità, sono risultati in media annua circa 25.000 nel 2010 e che potranno essere riassorbiti nel nuovo istituto in esame assieme alle lavoratrici con età inferiore a 50 anni, nelle aree interessate, ovvero disoccupate da almeno 24 mesi rientranti nella stessa collettività (tenuto anche conto dell'interazione con l'istituto vigente di cui all'articolo 8, comma 9 della legge n. 407 del 1990);

- la valutazione finanziaria tiene anche conto dell'importo di incentivo come definito dalla normativa in esame (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) per una stima di retribuzione media, tenuto conto della particolare categoria di soggetti in esame, di circa 22.000 euro nel 2013.

E' stata poi computata nel periodo decennale di previsione, in via ulteriore alle minori entrate sopra rappresentate, in via prudenziale, una riduzione delle entrate conseguibili dai predetti incrementi di aliquota contributiva per effetto anche di maggiore attrazione, in via transitoria, verso tipologie contrattuali a più basso costo del lavoro.

Gli effetti sono riportati nella tabella 3, qui riprodotta per la parte relativa all'articolo in esame:

(mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>3.2) Revisione contratto inserimento con introduzioni assunzioni agevolate lavoratori ultracinquantenni e donne</i>										
Minori entrate lordo fisco	(0)	-(10)	-(20)	-(30)	-(50)	-(200)	-(200)	-(206)	-(212)	-(219)
Minori entrate netto fisco	0	-10	-16	-23	-41	-184	-122	-156	-160	-164

Fonte: RT, tabella 3, punto 3, sub 3.2, pag. 48.

Al riguardo, preso atto dell'ammontare degli oneri correlati agli incentivi attualmente previsti per il contratto di inserimento (pari effettivamente a circa 72 mln nel 2010 e a circa 92 mln nel 2009, come desumibile dai rendiconti dell'INPS), sulla base delle ipotesi e dei parametri considerati dalla RT, sufficientemente prudenziali, si

ritiene correttamente quantificato l'onere a regime, a decorrere dal 2017.

Va, tuttavia, sottolineato che andrebbero forniti maggiori dettagli in ordine al periodo transitorio (2013-2016), i cui oneri non sembrano pienamente comprensibili sulla base di una platea dimezzata rispetto a quella a regime, pur scontando il fatto che un ulteriore *decalage* sarebbe, altresì, ascrivibile proprio alla tempistica di riconoscimento degli incentivi.

Andrebbe, poi, chiarito se il beneficio contributivo in esame operi anche con riferimento ai lavoratori utilizzati in regime di somministrazione a tempo indeterminato, atteso che la norma fa esplicita menzione soltanto dei lavoratori somministrati a tempo determinato.

Infine, sarebbe auspicabile un'assicurazione circa la compatibilità della misura con l'ordinamento comunitario.

Articolo 54

(Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni)

La norma introduce dei principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni, al fine di garantire una omogenea applicazione delle misure previste a legislazione vigente. In particolare, sono sanciti i seguenti principi:

- gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente di legge o della contrattazione collettiva. Analogamente non spettano nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato con contratto di somministrazione;
- gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo per l'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure effettuata presso una diversa unità operativa;

- gli incentivi non spettano con riferimento ai lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Per determinare il diritto agli incentivi e la loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, mentre non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di utilizzatori differenti, salvo tra gli stessi vi siano sostanziali coincidenza degli assetti proprietari o forme di collegamento o controllo.

Inoltre, si modifica la norma che esclude il riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 (sgravi contributivi in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratori che da almeno 24 mesi siano o disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale). La novella prevede l'esclusione qualora l'assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti "licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi" e non più licenziati per qualsiasi causa o sospesi.

Infine, si dispone che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita della parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, si osserva che la novella relativa all'esclusione del riconoscimento degli incentivi per l'assunzione in CIGS sembra ridurre la platea dei soggetti per i quali opererebbe la predetta esclusione, il che sembra suscettibile di determinare un incremento dei trattamenti, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica.

Capo V

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

Articolo 55

(Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco)

Il comma 1 prevede la convalida del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio della risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 2 stabilisce che, al di fuori dell'ipotesi di cui sopra, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata, secondo modalità individuate con decreto ministeriale, presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il comma 3, in alternativa, riconosce l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore in seguito alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Con decreto ministeriale potranno poi essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.

Il comma 4 dispone, nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 3, che il rapporto di lavoro si intende comunque risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro 7 giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2, ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la contestazione di cui al comma 6.

Il comma 5 individua i requisiti in virtù dei quali la comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata.

Il comma 6 consente alla lavoratrice o al lavoratore di contestare l'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale, offrendo le proprie prestazioni al datore di lavoro.

Il comma 7 prevede che, qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione di cui al comma 3, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

Il comma 8, infine, punisce il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.

La RT afferma che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si chiede conferma che i limitati compiti aggiuntivi attribuiti alle Direzioni provinciali e ai Centri per l'impiego siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 56

(Sostegno alla genitorialità)

Il comma 1, al fine di sostenere la genitorialità, in via sperimentale per gli anni 2013 – 2015 prevede che:

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale è corrispondentemente ridotto, e quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 70 della presente legge;

b) nei limiti delle risorse di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 2, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da richiedere al datore di lavoro.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente articolo, nonché del numero e dell'importo dei *voucher*, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

Ai sensi del comma 3, il decreto di cui al comma 2 provvede altresì a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 1, lettera *b)*, e per

ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, nel limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.

La RT, dopo averla illustrata, afferma di quantificare gli effetti della disposizione di cui alla lettera a), sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- a) numero maternità obbligatorie INPS: circa 340.000;
- b) numero maternità stimate gestione separata: circa 11.000;
- c) importo medio indennità giornaliera madre lavoratrice (80%): 57 euro;
- d) importo medio indennità giornaliera padre lavoratore (100%): 99 euro;
- e) importo medio indennità giornaliera madre lavoratrice gestione separata: 36 euro;
- f) prudenzialmente si considera che i padri corrispondenti alle maternità sopra indicate siano lavoratori dipendenti privati, in tal modo più che assorbendo le casistiche di lavoratori dipendenti privati padri in corrispondenza di maternità derivanti da altri soggetti (ad esempio lavoratrici pubbliche). Per i lavoratori pubblici padri dalla disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per indennità in quanto in tale settore, come per le lavoratrici, all'astensione per maternità è corrisposta comunque la retribuzione (differentemente determinata).

La RT conclude che dalla disposizione derivano maggiori oneri per ciascuno degli anni 2013-2015 per indennità a carico dell'INPS pari a 65 mln di euro, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale viene corrispondentemente ridotto.

Tenendo poi conto del riconoscimento della contribuzione figurativa, la RT valuta un ulteriore onere di 13 mln di euro annui per il triennio 2013-2015, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

Al riguardo, si ritiene corretta, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate, fra l'altro ampiamente prudenziali, la quantificazione relativa alle indennità a carico dell'INPS. Perplessità suscita, invece, l'onere calcolato in relazione al riconoscimento della contribuzione figurativa, che sembra sottostimato, scontando

un'aliquota media contributiva pari al 20% (13 mln su 65 mln di oneri diretti). Tale ultima sottostima potrebbe, tuttavia, essere compensata dagli effetti di sovrastima dell'onere per indennità, conseguenti alle ipotesi assunte, ampiamente prudenziali.

In relazione alla lettera b) **la RT**, atteso che la disposizione prevede che con decreto interministeriale si provveda a determinare per la misura sperimentale in esame e per ciascuno degli anni 2013-2015, la quota di risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, nel limite delle quali sono riconosciuti i benefici previsti, esclude che dalla norma derivano nuovi o maggiori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la capienza del fondo (300 mln di euro per il 2013 e il 2014, 240 mln per il 2015, al lordo dell'onere di cui alla lettera a)) e trattandosi di misura riconosciuta entro un limite di spesa a valere su risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, sia gli oneri in parola che gli interventi che rappresentano l'originaria finalità del fondo sembrano presentare caratteristiche di ampia modulabilità.

Articolo 57

(Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili)

Il comma 1, novellando la legge n. 68 del 1999, stabilisce che:

a) agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della legge per il lavoro dei disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al cosiddetto programma di emersione;

b) al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di assunzione di lavoratori disabili e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto ministeriale verranno ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri

e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo;

c) con cadenza almeno mensile gli organismi di controllo sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi in esame, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.

La RT afferma che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, ritenendosi di limitata entità gli obblighi comunicativi posti a carico degli organismi di controllo, che potranno adempierli utilizzando le risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 58

(Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati)

L'articolo modifica la norma sulla legittimità del prolungamento del soggiorno dello straniero extracomunitario, avente permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni. La novella eleva da 6 mesi ad 1 anno la durata minima del soggiorno (permesso per attesa occupazione) dopo l'iscrizione negli elenchi dei centri pubblici per l'impiego (salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale), e prevede che il permesso per attesa occupazione sia valido per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita (qualora da tale norma derivi una durata superiore della validità). La novella specifica altresì che, decorso il periodo di validità del permesso summenzionato, trovano applicazione i requisiti reddituali stabiliti per lo straniero che intenda richiedere il ricongiungimento dei familiari.

La RT afferma che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo VI

Politiche attive e servizi per l'impiego

Articolo 59

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

La norma apporta alcune modifiche agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 181 del 2000, concernenti, rispettivamente, gli indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata e la perdita dello stato di disoccupazione. In particolare, le lettere a) e b) fissano alcuni livelli minimi delle offerte e delle prestazioni che devono essere svolte dai servizi regionali per l'impiego nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione o di inoccupazione costituisca requisito per l'accesso.

Il numero 1) della successiva lettera c) sopprime la possibilità di conservare lo stato di disoccupazione nel caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, mentre il numero 2) estende l'effetto di perdita dello stato di disoccupazione, nelle ipotesi di rifiuto (senza giustificato motivo) di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno, alle fattispecie in cui il rifiuto riguardi un contratto di lavoro a termine di durata pari o inferiore ad otto mesi, ovvero a quattro mesi nel caso di giovani. Infine, il numero 3) ridefinisce le ipotesi in cui la stipula di un contratto di lavoro dipendente a termine determini la sospensione - anziché la perdita - dello stato di disoccupazione, correlandola esclusivamente ai contratti di durata inferiore a sei mesi (senza distinzioni di età anagrafica).

La RT afferma che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che i livelli minimi delle offerte e delle prestazioni che devono essere svolte dai servizi regionali per l'impiego sono già erogati a legislazione vigente, ovvero sono comunque sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 60

(Sistema informativo ASpl; monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati; sistema premiale)

Il comma 1 prevede, con accordo in sede di conferenza unificata di cui al decreto legislativo, un sistema di premialità che colleghi la ripartizione delle

risorse del fondo sociale europeo alle prestazioni di politiche attive e servizi per l'impiego.

Il comma 2 prevede da parte dell'INPS la realizzazione entro il 30 giugno 2013 di una banca dati condivisa con i centri per l'impiego che consentirà l'utilizzo congiunto di flussi provenienti dai dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

Il comma 3 pone a carico dei centri per l'impiego l'obbligo di inserire nella banca dati di cui al comma 2 i dati essenziali relativi alle azioni di politica attiva svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

Il comma 4 stabilisce la non onerosità a carico della finanza pubblica delle disposizioni del presente articolo, da attuare con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

La RT afferma che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della clausola di non onerosità di cui al comma 4 e della natura degli interventi previsti.

Articolo 61

(Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione)

Il comma 1 prevede che, nel caso in cui il lavoratore presenti la domanda per ottenere l'indennità nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro può essere presentata dall'interessato, anziché al centro per l'impiego, all'INPS, che avrà cura di trasmettere la dichiarazione al servizio per l'impiego competente mediante il sistema informativo di cui all'articolo 60 della presente legge.

Il comma 2 dispone che al fine di semplificare la procedura per l'assunzione, le Regioni e le Province mettono a disposizione dell'INPS le informazioni necessarie, comprese quelle relative all'iscrizione nelle liste di mobilità e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata. Tali informazioni sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro.

La RT afferma che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il complesso dei flussi informativi sembra verosimilmente gestibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 62

(Offerta di lavoro congrua)

Il comma 1 prevede, al fine di responsabilizzare i lavoratori che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, la decadenza degli stessi dal trattamento qualora rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequentino con regolarità.

Il comma 2 dispone per i lavoratori destinatari di una indennità di mobilità o di altra indennità o sussidio la perdita di tali trattamenti, quando:

- rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive proposte dai centri per l'impiego o non vi partecipino regolarmente;
- non accettino un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione, ovvero di riqualificazione, si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Il comma 4 dispone la perdita del diritto alla prestazione per il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito, nei casi di cui ai commi precedenti e fatti salvi i diritti già maturati.

Il comma 5 pone a carico dei centri per l'impiego l'obbligo di comunicare tempestivamente gli eventi di cui al presente articolo all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

Il comma 6 prevede che avverso il provvedimento di cui al comma 5 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 639 del 1970.

La RT afferma che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che gli adempimenti di cui al comma 5 sembrano realizzabili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. Non vi sono rilievi in merito all'assetto di doveri cui è tenuto il lavoratore percettore di sussidi ai fini del mantenimento del diritto alla loro percezione.

Articolo 63

(Disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro)

L'articolo inserisce l'INPS, con esclusivo riferimento ai lavoratori che beneficino di prestazioni per le quali lo stato di disoccupazione sia un requisito, nel novero dei soggetti ammessi allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro.

La RT afferma che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'INPS possa adempiere il compito demandatogli senza il ricorso a risorse aggiuntive.

Articolo 64

(Abrogazioni)

Il comma 1 sopprime l'esenzione dai cosiddetti *tickets* in materia sanitaria in favore dei disoccupati e dei loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro (incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico).

La RT afferma che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la soppressione è connessa all'estensione "della platea dei beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito". La partecipazione alla spesa sanitaria in oggetto riguarda il pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali. Le norme in esame non riguardano i *tickets* sui medicinali e le relative esenzioni, in quanto entrambi sono eventualmente introdotti e disciplinati dalle singole regioni.

Al riguardo, appare evidente che la norma è suscettibile di determinare maggiori introiti connessi alla riduzione della platea di

soggetti esenti dai *tickets* negli ambiti descritti dalla relazione illustrativa. Tali effetti non sono stimati nella RT né computati nei saldi.

I commi 2 e 3 recano abrogazioni di alcune disposizioni inerenti la cosiddetta "offerta di lavoro congrua", disciplinata nel suo complesso dal precedente articolo 62 in termini in larga misura identici a quelli contenuti nelle norme abrogate.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 65

(Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per l'impiego)

L'articolo amplia l'oggetto della disciplina di delega già conferita al Governo in materia di servizi per l'impiego, estendendone l'ambito alle politiche attive e definendo, in merito, principi e criteri direttivi. Si modifica, inoltre, il termine temporale per l'esercizio sia della delega complessiva summenzionata, sia della disciplina di delega in materia di incentivi all'occupazione. Nella norma vigente, infatti, il termine per l'esercizio di tali deleghe scade il 24 novembre 2012. La novella prevede un termine di sei mesi, decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.

La RT esclude che dalla norma derivano effetti per la finanza pubblica, essendo fra l'altro espressamente previsto nella delega legislativa l'obbligo di esercitarla senza effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo VII

Apprendimento permanente

Articolo 66

(Finalità)

Il comma 1, dopo aver definito il concetto di apprendimento permanente, afferma che le relative politiche sono determinate a livello nazionale attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali e il confronto con le parti sociali.

Il comma 2 individua l'apprendimento formale come quello che si attua nel sistema nazionale di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta.

Alla realizzazione e allo sviluppo della relativa offerta, in particolare, concorrono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

- a) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- b) le strutture formative accreditate dalle regioni;
- c) la Scuola superiore della pubblica amministrazione, per quanto riguarda il personale dipendente dalla pubblica amministrazione;
- d) le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali, per lo sviluppo della formazione continua e della formazione in apprendistato previsti dal testo unico dell'apprendistato.

Il comma 3 definisce apprendimento non formale quello caratterizzato da una scelta intenzionale, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2, in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato e del privato sociale e nelle imprese che rispondono ai criteri di cui all'articolo 68, comma 1, lettera e).

Il comma 4 definisce apprendimento informale quello che prescinde da una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

La RT afferma che l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare.

Articolo 67

(Sistemi integrati territoriali)

La norma attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'iniziativa di proporre linee guida per la costruzione di sistemi integrati territoriali, caratterizzati da flessibilità organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone. Si prevedono piani di intervento di durata triennale, nei limiti delle risorse destinate da soggetti pubblici a legislazione vigente e da soggetti privati che riguardano prioritariamente: il sostegno alla costruzione di percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale, compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, dando particolare risalto all'acquisizione di competenze linguistiche e informatiche; il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti; la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

Alla realizzazione e sviluppo dei sistemi integrati territoriali concorrono anche le università attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali nonché tramite un'offerta formativa flessibile e di qualità capace di adattarsi ad una popolazione studentesca variegata, utilizzando anche strumenti innovativi come la formazione a distanza.

L'attuazione delle presenti disposizioni avviene ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

La RT asserisce che l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, anche alla luce della clausola d'invarianza d'oneri, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 68

(Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e la certificazione delle competenze, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riconoscimento e validazione dei saperi acquisiti, anche a distanza, dai cittadini e dai lavoratori quale attestazione dell'apprendimento non formale e informale e certificazione dell'insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona;
- b) definizione di *standard* nazionali e procedure per la certificazione delle competenze, ivi incluse quelle connesse all'ottenimento della qualifica nei percorsi di apprendistato;
- c) ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell'istruzione scolastica e universitaria, da effettuare in modo da garantire l'equità e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;
- d) definizione di procedure e criteri di validazione dell'apprendimento non formale ed informale ispirati a principi di equità, adeguatezza e trasparenza, semplificazione, valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dai cittadini e dai lavoratori e previsione di sistemi di garanzia della qualità dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano nei contesti non formali di cui all'articolo 66, comma 3;
- e) definizione di procedure per l'accreditamento dei soggetti che fanno parte del sistema pubblico nazionale di cui all'articolo 69, abilitati all'individuazione e validazione degli apprendimenti e al rilascio delle relative certificazioni;
- f) previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali.

Il comma 2 reca una disposizione procedurale, mentre il comma 3 impone che dall'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT esclude che dalla norma derivano effetti per la finanza pubblica, essendo fra l'altro espressamente previsto, nella delega legislativa, l'obbligo di esercitarla senza effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che i principi e criteri direttivi sembrano implicare l'esercizio di funzioni di verifica e controllo al fine di validare e confrontare i saperi, nonché accreditare e riconoscere i soggetti compresi nel sistema pubblico nazionale di cui all'articolo 69, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla concreta fattibilità delle suddette attività a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 69

(Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze)

Il comma 1 individua gli *standard* minimi di principio omogenei sul territorio nazionale su cui si fonda il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze.

Il comma 2 definisce la certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, come un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea.

Il comma 3 qualifica la competenza certificabile come un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui all'articolo 66 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto all'articolo 68.

Il comma 4 identifica la certificazione delle competenze come l'intero processo che conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 68, comma 1.

Il comma 5 prevede che le certificazioni riguardanti il sistema di istruzione e formazione professionale si riferiscono a figure, intese quali *standard* definiti a livello nazionale, e a profili, intesi come *standard* regionali.

Il comma 6 demanda alla Conferenza unificata la definizione di *standard* omogenei di certificazione, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo, anche con riferimento ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea.

Il comma 7 prevede la registrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali certificate nel libretto formativo del cittadino istituito dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

La RT esclude che dalle disposizioni scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Capo VIII

Copertura finanziaria

Articolo 70

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 prevede che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dagli articoli 71 e 72;

b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferisce che dal complesso delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame conseguono effetti di onerosità per la finanza pubblica, in parte compensati nel ridisegno del sistema di finanziamento relativo al sistema di ammortizzatori sociali e dell'assetto contributivo afferente a diverse tipologie contrattuali e per la quota residua mediante l'individuazione di apposite risorse finalizzate alla copertura finanziaria del provvedimento.

Di seguito si rappresentano le valutazioni degli effetti finanziari esposti nelle Tabelle indicate dalla RT:

— la Tabella 1 della RT (pag. 30, AS 3249) si sostanzia in un riepilogo complessivo degli effetti delle misure relative ad ammortizzatori sociali, con riferimento alle tutele per disoccupazione, e relativo assetto di finanziamento nonché delle misure relative alle

modifiche della disciplina contributiva in materia di tipologie contrattuali aventi impatto finanziario (Tabella A)⁵;

— il prospetto di sintesi (pag. 53, AS 3249) del totale oneri e delle coperture finanziarie (Tabella B).

In ogni caso, come anche rappresentato in seguito, in relazione alle discipline di cui alla Sezione II e III del Capo IV dirette ad estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro per i settori attualmente non coperti dagli interventi di integrazione salariale, ovvero a introdurre tutele per i lavoratori anziani (esodi incentivati), pur rilevandosi per i saldi di finanza pubblica le stesse disposizioni siano neutrali sul piano finanziario, si fa presente quanto segue:

a) trattandosi di estensione di assicurazioni previdenziali, in ogni caso le disposizioni sono dirette ad aumentare la spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) e in particolare per prestazioni sociali in denaro in via aggiuntiva a quanto già specificatamente quantificato nella presente relazione tecnica ed evidenziato in Tabella 1 in merito alla revisione degli istituti di ammortizzatori sociali limitatamente alle tutele per disoccupazione. Tale maggiore spesa trova compensazione in termini di saldi di finanza pubblica nel relativo finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva;

b) dal momento che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi bilaterali e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle singole diverse voci del Conto economico delle PA.

Al riguardo, atteso che buona parte degli oneri costituisce previsione di spesa, andrebbe valutata, nell'ambito della copertura, l'apposizione di un'apposita clausola di salvaguardia.

⁵ Le Tabelle 2 (pag. 35, AS 3249) e 3 (pag. 48, AS 3249) della RT evidenziano valutazioni specifiche rispettivamente nei due settori indicati in Tabella 1 (ammortizzatori sociali con riferimento alle tutele per disoccupazione e modifiche alla disciplina contributiva in materia di tipologie contrattuali).

**Tabella A - Riepilogo stima effetti finanziari disegno di legge recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione e del relativo finanziamento (*)										
<i>Revisione degli istituti per ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione</i>										
Maggiori oneri per prestazioni	0,0	-2.171,0	-3.192,0	-2.879,0	-2.918,0	-2.508,0	-2.916,0	-2.896,0	-2.967,0	-3.016,0
Maggiori oneri per contribuzione figurativa	0,0	-568,0	-894,0	-772,0	-766,0	-322,0	-426,0	-432,0	-479,0	-509,0
totale	0,0	-2.739,0	-4.086,0	-3.651,0	-3.684,0	-2.830,0	-3.342,0	-3.328,0	-3.446,0	-3.525,0
<i>Revisione del finanziamento</i>										
<i>Maggiori entrate contributive</i>										
al lordo effetto fiscale	(0,0)	(854,0)	(1.349,0)	(1.385,0)	(1.412,0)	(1.180,0)	(1.251,0)	(1.318,0)	(1.437,0)	(1.559,0)
al netto effetto fiscale	0,0	854,0	976,0	955,0	1.060,0	822,0	999,0	992,0	1.095,0	1.175,0
Tipologie contrattuali										
<i>Incremento aliquote iscritti gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335/95</i>										
Maggiori entrate lordo fisco	(0,0)	(304,0)	(608,0)	(912,0)	(1.216,0)	(1.520,0)	(1.824,0)	(1.824,0)	(1.824,0)	(1.824,0)
Maggiori entrate netto fisco	0,0	280,0	468,0	702,0	936,0	1.170,0	1.404,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
Maggiore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(0,0)	(0,0)	"(2,4)	-(5,9)	-(20,0)	-(45,9)	-(55,3)	-(70,6)	-(90,6)	-(110,6)
Maggiore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	0,0	0,0	-2,0	-5,0	-17,0	-39,0	-47,0	-60,0	-77,0	-94,0
Effetto complessivo	0,0	280,0	466,0	697,0	919,0	1.131,0	1.357,0	1.290,0	1.273,0	1.256,0
<i>Entrate non contabilizzate per disciplina contabile e per effetto di travaso verso tipologie contrattuali a più basso costo</i>										
lordo fisco	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-(272,0)	-(348,0)	-(501,0)	-(325,0)	-(325,0)	-(325,0)
netto fisco	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-268,0	-386,0	-250,0	-250,0	-250,0
<i>Revisione contratti di apprendistato e di inserimento lavorativo</i>										
Minori entrate lordo fisco	(0,0)	-(101,0)	-(308,0)	-(605,0)	-(733,0)	-	-	-	-	-
Minori entrate netto fisco	0,0	-101,0	-264,0	-489,0	-527,0	-893,0	-770,0	-852,0	-867,0	-881,0
<i>Sostegno alla genitorialità</i>										
Maggiori prestazioni	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riduzione fondo art. 24, comma 27 legge 214/2011	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maggiore contribuzione figurativa	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE EFFETTI SALDO SNF	0,0	-1.719,0	-2.921,0	-2.501,0	-2.482,0	-2.038,0	-2.142,0	-2.148,0	-2.195,0	-2.225,0
TOTALE EFFETTI INDEBITAMENTO NETTO	0,0	-1.138,0	-2.014,0	-1.716,0						
di cui										
prestazioni	0,0	-2.236,0	-3.259,4	-2.949,9	-2.938,0	-2.553,9	-2.971,3	-2.966,6	-3.057,6	-3.126,6
entrate contributive	0,0	1.057,0	1.649,0	1.692,0	1.623,0	1.252,0	1.460,0	1.684,0	1.783,0	1.884,0
entrate fiscali indotte	0,0	-24,0	-468,6	-523,1	-401,0	-414,1	-204,7	-433,4	-441,4	-473,4
riduzione fondo art. 24, comma 27 legge 214/2011	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RISORSE A COPERTURA IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO	0	1138,1	2014,5	1716,6						
SALDO IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO	0,0	0,1	0,5	0,6						

(*) Con riferimento agli effetti finanziari del disegno di legge in esame in ogni caso si fa presente, in relazione alle discipline delle Sezioni II e III del Capo IV dirette ad estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro per i settori non coperti dagli interventi di integrazione salariale ovvero a introdurre tutele per i lavoratori anziani (esodi incentivati), pur rilevandosi per i saldi di finanza pubblica le stesse neutrali sul piano finanziario, quanto segue:

a) trattandosi di estensione di assicurazioni previdenziali, da tali disposizioni consegue un aumento della spesa pubblica corrente (del complessivo comparto della PA) in particolare per prestazioni sociali in denaro in via aggiuntiva a quanto già specificatamente quantificato nella presente relazione tecnica ed evidenziato in Tabella in merito alla revisione degli istituti di ammortizzatori sociali limitatamente alle tutele per disoccupazione. Tale maggiore spesa trova compensazione in termini di saldi di finanza pubblica nel relativo finanziamento attraverso aumento della pressione contributiva;

b) dal momento che le disposizioni forniscono una cornice giuridica che richiede la relativa attuazione, demandando la stessa ad atti successivi quali accordi bilaterali e decreti interministeriali, non risulta allo stato possibile la valutazione quantitativa dell'impatto finanziario sulle singole diverse voci del Conto economico delle PA.

Tabella B

Descrizione	<i>Snf</i>										<i>Fabbisogno-Indebitamento netto</i>								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Totale oneri (Tab. 1)	-1.719,0	-2.921,0	-2.501,0	-2.482,0	-2.038,0	-2.142,0	-2.148,0	-2.195,0	-2.225,0	-1.138,0	-2.014,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	-1.716,0	
coperture																			
1. - deducibilità ai fini delle imposte dirette delle spese per auto e moto	801,0	1057,0	1021,0	1021,0	1021,0	1021,0	1021,0	1021,0	1021,0	801,0	1057,0	1021,0	1021,0	1021,0	1021,0	1021,0	1021,0	1021,0	
2. - riduzione percentuale di abbattimento canone locazione		627,1	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2		627,1	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2	365,2	
3. - Aumento dal 1.07.2013 di due euro (da 3 a 5) dell'add.le comunale sui diritti di imbarco passeggeri.	64,7	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	64,7	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	
4. - introduzione di una franchigia di 40 euro per la deducibilità dei contributi sanitari obbligatori su RCA	172,4	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	172,4	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	
5. - riduzione spese di funzionamenti Enti	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
totale maggiori entrate e minori spese	1.138,1	2.014,5	1.716,6	1.138,1	2.014,5	1.716,6													
riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta" MEF	581,0	907,0	785,0	766,0	322,0	426,0	432,0	479,0	509,0										
Totale coperture	1.719,1	2.921,5	2.501,6	2.482,6	2.038,6	2.142,6	2.148,6	2.195,6	2.225,6	1.138,1	2.014,5	1.716,6							

Articolo 71
(Misure fiscali)

Commi 1 e 2
(Limite deduzione spese relative a mezzi di trasporto a motore)

I commi 1 e 2 del presente articolo dispongono la riduzione dei limiti di deducibilità di cui al vigente articolo 164, comma 1, lettera b) e lettera b-bis) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR); in particolare il comma 1 dell'articolo in esame, riduce dal 40% al 27,5% la deducibilità delle spese relative ad autovetture, motocicli e ciclomotori, appartenenti ad imprese e professionisti, di cui al citato articolo 164, comma 1 lettera b) del TUIR e porta dal 90% al 70% il limite di deducibilità delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo di imposta, di cui al citato articolo 164, comma 1, lettera b-bis) del TUIR.

Si rammenta che dette limitazioni di deducibilità riguardano le spese (quote di ammortamento, canoni di leasing e noleggi a lungo termine) e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto aziendali diversi da quelli destinati esclusivamente all'attività dell'impresa (per essi la deducibilità consentita è integrale; al riguardo si veda il citato articolo 164, comma 1, lettera a) del TUIR).

Il successivo comma 2 definisce la decorrenza dei nuovi limiti di deducibilità specificando che essi si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo in esame e quindi dal 2013, e che, comunque, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni in parola.

La RT riporta che, ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla nuova disciplina illustrata, è stata effettuata una apposita simulazione pluriennale attraverso l'uso di un modello di micro simulazione relativo ai costi dei veicoli aziendali; in particolare utilizza come dati di partenza quelli forniti dal PRA (pubblico registro automobilistico) in cui si evidenziano la numerosità di tutti i veicoli circolanti a dicembre 2009 e le loro caratteristiche tecniche (alimentazione, potenza) ed economiche (costi di acquisto).

Effettua poi una prima elaborazione selezionando la tipologia di veicoli potenzialmente interessata dalle nuove disposizioni di limitazione della deducibilità e la abbina al codice fiscale del

proprietario, definendo così i soggetti che sono destinatari della nuova disposizione⁶.

In capo ad ogni veicolo è stato quindi possibile ricostruire il profilo civilistico della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing nonché i relativi costi di esercizio⁷.

I contribuenti sono stati a loro volta suddivisi in diverse tipologie a seconda del livello di detraibilità a fini IVA dei costi e delle spese⁸ e a seconda della normativa in tema di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.

Si assume poi, come ipotesi, in mancanza di specifica indicazione, che i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti siano attribuibili soltanto agli operatori che presentano un parco circolante di autovetture superiore a 5 unità.

Per quanto attiene invece l'andamento dei canoni contrattuali di leasing, la RT utilizza i dati tratti dai rapporti ASSILEA, distinguendo tra quota capitale ed interessi; vengono inoltre esclusi i veicoli intestati ai concessionari (per questi infatti i veicoli sono considerati beni merce e quindi estranei alla disciplina in parola) e quelli intestati ad operatori che effettuano il noleggio a breve termine (per gli utilizzatori di questi beni non vi sono limitazioni).

Viene, invece, utilizzata una speciale procedura per l'analisi dei riflessi finanziari prodotti dai veicoli dati in noleggio a lungo termine per i quali, l'ipotesi implicita è che l'universo degli utilizzatori di tali veicoli sia assimilabile come composizione a quello degli utilizzatori di veicoli in leasing.

Quindi la RT calcola la variazione di deducibilità fiscale dei costi sia in termini di IRES/IRPEF che di IRAP per l'esercizio 2013 ed i due successivi, avuto riguardo alla componente sia dei costi di esercizio che dei costi per ammortamento e/o canoni di leasing di competenza dell'esercizio stesso. Sono, inoltre, sommate le variazioni dei costi fiscalmente deducibili (derivanti dai veicoli posseduti o utilizzati in leasing), calcolate in capo ad ogni soggetto con partita IVA, distintamente ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, nei tre periodi di imposta considerati.

⁶ Società di capitali, società di persone, enti non commerciali, imprenditori singoli, esercenti arti e professioni.

⁷ In particolare: consumo di carburante, lubrificanti, assicurazione, bollo.

⁸ Si rammenta che la quota di IVA indetraibile concorre alla formazione del costo fiscalmente deducibile ai fini delle imposte dirette.

Infine attraverso l'abbinamento con le dichiarazioni dei redditi ed IRAP di ogni soggetto viene calcolata la conseguente variazione di imposta, tenendo conto sia del principio di derivazione per quanto attiene l'IRAP, sia dei regimi di determinazione forfetaria o catastale dei redditi.

Pertanto in termini di competenza il recupero di gettito, derivante dalla simulazione brevemente descritta, è complessivamente pari a 1.057 mln di euro per il 2013, pari a 1.037 mln di euro per il 2014 e pari a 1.021 mln di euro a decorrere dal 2015.

Nel dettaglio delle componenti di imposta:

(milioni di euro)

COMPETENZA	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	976	959	944
IRAP	81	79	77
Totale (circolante + flussi)	1.057	1.037	1.021

In termini di cassa, tenuto conto del meccanismo di saldo – acconto a titolo di imposte dirette (dove l'acconto assume il valore del 75%) e di IRAP (dove l'acconto è pari all'85%), nonché di un incremento del 5% per la parte di competenza del 2015 (introdotto per tener conto delle aspettative di ripresa del mercato), l'andamento del maggior gettito atteso è rappresentato dalla tabella sottostante:

(milioni di euro)

CASSA	2013	2014	2015
IRES/IRPEF	732	976	945
IRAP	69	81	76
Totale (circolante + flussi)	801	1.057	1.021

Al riguardo si evidenzia che la simulazione prospettata, che dipende in diversi punti da stime fondate su ipotesi non sufficientemente argomentate⁹, sembra tener conto dell'attuale situazione di crisi economica in quanto il trend relativo al maggior gettito atteso, subisce, in termini di competenza, una flessione fino al 2015, per poi rimanere costante negli anni successivi (così come si evince dalla tabella riepilogativa delle coperture ai maggiori oneri recati dal disegno di legge in esame). Non sembra peraltro ipotizzare

⁹ Si veda la stima concernente i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti o l'ipotesi concernente il noleggio a lungo termine.

prudenzialmente possibili effetti finanziari dovuti a modifiche nelle scelte gestionali sul parco autoveicoli da parte dei soggetti destinatari della norma quale conseguenza delle minori deduzioni fiscali delle operazioni in esame.

Inoltre giova sottolineare che gli effetti di maggior gettito in termini di cassa, generati dal meccanismo del saldo acconto, andrebbero rivisti alla luce della possibile scelta, da parte dei contribuenti, di definire l'ammontare dell'acconto delle imposte sui redditi ed IRAP seguendo il metodo previsionale rispetto a quello storico. Ed infatti la quantificazione presentata nella RT sembra tener conto della possibilità di effettuare l'acconto solo in termini storici e non anche previsionali, metodologia quest'ultima che, se è pur vero dovrà esser attentamente valutata da parte dei contribuenti in quanto potrebbe poi di fatto risultare errata (offrendo così la possibilità per l'Ufficio finanziario di accertare e sanzionare il minor acconto versato), in periodi di crisi economico-finanziaria potrebbe rappresentare un metodo per evitare o contenere gli effetti negativi di anticipi finanziari a titolo di acconto di imposte¹⁰. Va da sé che qualora fosse applicato, anche se solo parzialmente, il metodo previsionale rispetto a quello storico il maggior gettito totale atteso in termini di cassa potrebbe subire delle variazioni che potrebbero generare effetti finanziari netti differenti rispetto a quelli stimati in RT.

Comma 3

(Riduzione della deduzione sui canoni di locazione)

Il comma in discorso modifica l'articolo 37, comma 4-bis primo periodo del TUIR in tema di determinazione del reddito dei fabbricati; in particolare la riduzione forfetaria del canone di locazione attualmente prevista al 15% viene diminuita e portata al 5%. La modifica in esame si applica a decorrere dall'anno 2013.

La RT ipotizza, in via prudenziale, che per la totalità delle locazioni ad uso abitativo venga effettuata l'opzione per il regime della

¹⁰ In tal senso si pensi alla crisi di liquidità che oggi investe la maggior parte degli operatori economici e che il contribuente avrà comunque la possibilità di sanare spontaneamente l'eventuale insufficiente acconto di imposta versato con il metodo previsionale mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

cedolare secca, quindi la stima viene condotta con riferimento alle sole locazioni ad uso non abitativo.

Utilizza, quindi, i dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010, opportunamente estrapolati, che evidenziano un ammontare di locazioni, al lordo delle deduzioni forfetarie, pari a 27.482 mln di euro.

Di questo ammontare, in base alle informazioni della banca dati immobiliare integrata con i dati del Catasto, si assume che solo il 40% sia da attribuire a locazioni ad uso non abitativo, per cui il valore di riferimento delle locazioni su cui si basa la stima è pari a 10.993 mln di euro.

Applicando a tale ammontare un'aliquota marginale media per i locatori di immobili ad uso non abitativo pari al 31,6% (calcolata mediante il modello di microsimulazione IRPEF) si stima un maggior gettito IRPEF annuo di competenza pari a 347,4mln di euro ed una variazione aumentativa di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a 13,2 mln di euro e a 4,6 mln di euro.

In termini di cassa, applicando quindi il meccanismo di saldo acconto, si ha un maggior gettito per l'anno 2014 pari a 627,1 mln di euro e a decorrere dall'anno 2015 un maggior gettito pari a 365,2 mln di euro, così come meglio specificato nella tabella sottostante.

(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015
IRPEF	0	0	607,9	347,4
Addizionale regionale	0	0	13,2	13,2
Addizionale comunale	0	0	6,0	4,6
Totale	0	0	627,1	365,2

Al riguardo, come già evidenziato in quantificazioni analoghe, l'utilizzo di modelli di microsimulazione non consente di effettuare una verifica puntuale dei parametri di quantificazione.

Si evidenzia, inoltre, che la RT non sembra aver depurato il dato relativo alle locazioni ad uso non abitativo presenti sul territorio della città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano per le quali la riduzione forfetaria in parola non viene modificata ed è confermata nella vigente misura del 25%. È evidente che tale dato, seppur verosimilmente di modesta entità rispetto alla quantificazione globale, andrebbe tenuto in debita considerazione ai fini di una stima prudenzialmente corretta.

Comma 4

(Aumento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri)

Il comma 4 introduce, a partire dal 1° luglio 2013, un ulteriore aumento di due euro, rispetto a quello esistente a legislazione vigente, a titolo di addizionale comunale dei diritti di imbarco, specificando che tali maggiori somme verranno versate all'INPS con le stesse modalità previste dall'articolo 34.

La RT afferma che la stima del maggior gettito associabile alla disposizione è stata effettuata sulla base dei dati ASSOAEROPORTI relativi al 2009, che attestano un numero di partenze dagli aeroporti italiani pari a circa 28 milioni per voli nazionali e 36,7 milioni per voli internazionali.

Conseguentemente, il maggior gettito complessivo viene quantificato in 129,4 mln in ragione d'anno.

Tenendo conto che l'aumento entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2013, la RT rappresenta il seguente andamento di cassa:

(milioni di euro)

2012	2013	2014	2015
-	64,7	129,4	129,4

Al riguardo, si ribadisce quanto evidenziato a commento dell'articolo 34, con riferimento al meccanismo di compensazione dei versamenti introdotto dalle disposizioni del presente provvedimento, ed ai conseguenti possibili effetti in termini di cassa.

Si osserva poi che il reiterarsi¹¹ degli incrementi dell'addizionale (e i conseguenti riflessi sul prezzo dei biglietti aerei) potrebbe comportare un effetto disincentivante sul ricorso al trasporto aereo, con eventuali effetti indotti negativi sul gettito atteso.

¹¹ Si ricorda che l'addizionale comunale sui diritti di imbarco, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, con valore di un euro a passeggero, è stata successivamente incrementata con l'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, poi modificato; inoltre, l'articolo 1, comma 1328 della legge finanziaria per il 2007, ha disposto un ulteriore aumento di 50 centesimi. Nel caso di Roma esiste poi un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco pari a 1 euro (cfr. Deliberazione n. 36 del 27/10/2010).

Comma 5

(Franchigia deduzione CSSN su premi di assicurazione RC per i veicoli)

Con il comma in esame si prevede che a decorrere dall'anno 2012 la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi¹², dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore e dei natanti, spetta solo sulla parte che eccede 40 euro.

La RT evidenzia che a legislazione vigente la deducibilità di tali contributi è totale; evidenzia inoltre che il dato in argomento non è direttamente desumibile dalle dichiarazioni dei redditi in quanto viene ricompreso nel rigo RP23 del modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche in cui confluiscono diverse tipologie di contributi previdenziali ed assistenziali versati dai contribuenti.

Ipotizza quindi che il 90% dei contribuenti che hanno riempito il citato rigo RP23¹³ abbia dichiarato i contributi in discorso per cui si stima un numero di soggetti dichiaranti pari a 10,79 mln di unità.

Ipotizza poi, in via prudenziale, che la totalità dei contribuenti così definiti dichiarino un contributo di 20 euro, il 75% dichiarino un contributo di 30 euro ed il 50% dichiarino un contributo di 40 euro; ciò posto stima un ammontare escluso da deducibilità pari a 350,7 mln di euro.

Da tale valore, applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 27%, si ottiene un recupero di gettito di competenza annua di circa 94,7 mln di euro a titolo di IRPEF e di 4,9 mln di euro a titolo di addizionale regionale e di 1,4 mln di euro a titolo di addizionale comunale. Per gli effetti di cassa si veda la tabella sottostante, che considera sia la decorrenza della nuova disposizione dall'anno 2012 sia il meccanismo di saldo e acconto:

¹² Così come disciplinato dall'articolo 10, comma 1, lettere e) del TUIR.

¹³ Il numero totale di contribuenti che hanno riempito il rigo RP23 è pari a 11,99 mln di unità.

(milioni di euro)

	2012	2013	2014
IRPEF	-	165,7	94,7
Addizionale regionale	-	4,9	4,9
Addizionale comunale	-	1,8	1,4
Totale	-	172,4	101,0

Al riguardo in primis si osserva che la stima si basa su ipotesi non verificabili, come ad esempio la quota del 90% dei soggetti che dichiarano CSSN su premi di assicurazione su veicoli e natanti, o anche l'ipotesi che il 25% dei contribuenti dichiarino un contributo di 20 euro, il 25% un contributo di 30 euro e la restante parte un contributo superiore a 40 euro¹⁴. Qualora tali indicazioni risultassero riscontrate, insieme alla aliquota media utilizzata (27%), non vi sono osservazioni da formulare.

Sarebbe peraltro utile acquisire informazioni sull'ammontare ad oggi incassato a titolo di CSSN versato con i premi di assicurazione in argomento.

Articolo 72

(Riduzione delle spese di funzionamento di enti)

Il comma 1 prevede che l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del richiamato articolo 4, comma 66 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 2 stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione

¹⁴ Si noti che la distribuzione dei contribuenti in base all'importo di contributo versato non è immediatamente desumibile dal tenore letterale dell'esposizione della RT.

organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il comma 3 prevede che i Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

La RT riferisce che la disposizione di cui al comma 1 prevede misure di razionalizzazione organizzativa finalizzate a ridurre le spese di funzionamento dell'INPS e INAIL, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 4, comma 66 della legge 183 del 2011 e dell'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La riduzione dei costi complessivi di funzionamento, quantificata in 18 milioni di euro per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato l'articolo 4, comma 66 della legge 183 del 2011, è conseguita attraverso una riduzione del contributo che lo Stato eroga ai predetti Enti per il funzionamento che è versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, la disposizione di cui al comma 2 prevede analoghe misure di razionalizzazione organizzativa finalizzate a ridurre le spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ulteriori rispetto all'articolo 4, comma 38 della legge 183 del 2011; in particolare, è stabilito che tali spese, siano ridotte di un ammontare pari a euro 10 milioni da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Ai sensi del successivo comma 3 della disposizione in esame, i Ministeri vigilanti verificano la corretta applicazione delle suddette disposizioni, in materia di riduzione dei costi complessivi di funzionamento, tenuto anche conto della necessità di garantire l'attuazione degli adempimenti già previsti per i richiamati enti ai sensi dell'articolo 4, commi 38 e 66 della legge 183 del 2011 e dell'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo, premesso che l'articolo provvede alla determinazione di quota parte delle risorse destinate alla copertura della riforma in esame, mediante l'incremento dei risparmi di spesa a valere delle risorse destinate al funzionamento degli enti previdenziali

e dei monopoli, rispetto a quelli connessi all'attuazione di misure di riordino che sono già state previste da manovre recenti e che sono da ritenersi già scontate a legislazione vigente, occorre preventivamente soffermarsi su alcuni profili metodologici.

In linea di principio, infatti, la legge di contabilità prescrive all'articolo 17, comma 1, lettera *b*) che la copertura di nuovi o maggiori oneri, allorché sia tratta da mezzi che risultino già scontati a legislazione vigente, deve sempre accompagnarsi alla espressa riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa, il cui equivalente sia versato in entrata ove già confluito in conti di tesoreria.

Ora, nel caso in esame, la norma si limita a prevedere espressamente che le risorse di cui trattasi, per complessivi 90 milioni annui per il comma 1 e 10 milioni annui per il comma 2, siano "aggiuntive" rispetto ai risparmi derivanti dalle misure di riordino adottate in forza dell'articolo 4, commi 38 e 66, della legge n. 183 (legge di stabilità 2012) - con rispettivo riferimento ai Monopoli di Stato e alle gestioni INPS e INAIL - e dell'articolo 21, commi 1-9, del decreto legge n. 201/2011, per cui i tendenziali a l.v. già scontano 50 milioni di euro annui di riduzione della spesa nel triennio 2012/2014 (Monopoli) e 20,9 nel 2012, 7,8 nel 2013 e 11,3 milioni dal 2014 (Enti previdenziali), oltre a minori spese per 20, 50 e 100 milioni nel triennio 2012/2014 e a seguire¹⁵.

In proposito, posto perciò che andrebbe comprovato il carattere aggiuntivo dei risparmi in esame, a fronte di quelli che sono già scontati dalla legislazione vigente, atteso che i risparmi in questione presuppongono l'adozione di idonei atti di razionalizzazione e risparmio da parte degli enti in questione, atti sui quali non viene al momento fornita alcuna indicazione che consenta di valutarne appieno la fattibilità oltre che la piena sostenibilità.

In proposito andrebbero perciò acquisiti i dati relativi agli oneri annui di funzionamento degli organismi di cui trattasi, distinguendo la quota parte di risorse riconducibili ad oneri inderogabili ex articolo 21, comma 5, rispetto alla quota annua delle risorse destinate invece ad esigenze di spesa comprimibili, in guisa da dimostrare la riduzione della spesa annua per il bilancio dello Stato.

Dal punto di vista metodologico, andrebbero inoltre indicati i capitoli del bilancio dello Stato che subiranno le riduzioni di spesa

¹⁵ Note di Lettura n. 113, pagine 54 e 72, e n. 115, pagina 60.

previste dal dispositivo in esame, evidenziandone l'ammontare a fronte delle previsioni di spesa già previste per il triennio 2012/2014.

Inoltre, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto, si sottolinea poi l'assoluta simmetria fra l'impatto indicato sul SNF e quello sull'indebitamento, che sembrerebbe scontare un contenimento dei costi di funzionamento degli enti pari a quello indicato in ragione annua per il bilancio dello Stato, diversamente dalle misure richiamate dalle analoghe norme già in vigore: per cui, a suo tempo, il dato di impatto in termini di saldi di finanza pubblica, risultava sensibilmente inferiore rispetto al taglio dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, senza che di tale differenza potesse rinvenirsi alcun fondamento nel dato normativo.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>